

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

395^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 10 GIUGNO 1998

(Antimeridiana)

Presidenza della vice presidente SALVATO,
indi del vice presidente FISICHELLA

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3	(1882) <i>POLIDORO ed altri.</i> - <i>Revisione della legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge-quadro sul turismo</i>
PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO	4	(1973) <i>DE LUCA Athos.</i> - <i>Carta dei diritti del turista</i>
DISEGNI DI LEGGE		(2090) <i>DEMASI ed altri.</i> - <i>Istituzione del Fondo di rotazione a sostegno dell'innovazione tecnologica e la riqualificazione del patrimonio ricettivo e delle attività economiche relative alla produzione ed alla commercializzazione dei servizi turistici</i>
Seguito della discussione:		(2143) <i>LAURO ed altri.</i> - <i>Modifica all'articolo 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a sostegno dei servizi turistici</i>
(377) <i>PAPPALARDO ed altri.</i> - <i>Istituzione dell'Agenzia italiana per il turismo</i>		(2198) <i>TURINI ed altri.</i> - <i>Legge-quadro sul turismo</i>
(391) <i>MICELE ed altri.</i> - <i>Riforma della legislazione nazionale sul turismo e norme quadro per lo sviluppo e la riqualificazione delle imprese turistiche</i>		(2932) <i>CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO.</i> - <i>Disposizioni tributarie per favorire gli investimenti nel settore delle imprese turistiche:</i>
(435) <i>WILDE e CECCATO.</i> - <i>Disciplina per il rilancio del turismo</i>		<i>WILDE (Lega Nord-Per la Padania indep.)</i> Pag. 7, 19
(1112) <i>COSTA ed altri.</i> - <i>Modifiche alla legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge-quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica, e norme sull'accesso a talune professioni del turismo</i>		<i>SELLA di MONTELUCE (Forza Italia)</i> . . . 18 e <i>passim</i>
(1655) <i>GAMBINI ed altri.</i> - <i>Riforma della legislazione nazionale del turismo</i>		<i>TRAVAGLIA (Forza Italia)</i> 20, 24, 27
		<i>GAMBINI (Dem. Sin.-L'Ulivo), relatore</i> .21 e <i>passim</i>

LADU, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato	Pag. 20, 30
* PINGGERA (Misto)	23 e passim
DEMASI (AN)	23, 27
DI BENEDETTO (Rin. Ital. e Ind.)	24, 26

Discussione:

(3283) Proroga del termine di efficacia del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, recante norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

CALVI (Dem. Sin.-L'Ulivo), relatore	30 e passim
CORTELLONI (Rin. Ital. e Ind.)	32
CIRAMI (Per L'UDR-CDU-CDR-NI)	33
* PREIONI (Lega Nord-Per la Padania indep.)	34 e passim
CARUSO Antonino (AN)	35 e passim
GRECO (Forza Italia)	41, 55, 62
* AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia	45, 64
SCOPELLITI (Forza Italia)	55
* PINGGERA (Misto)	59
MACERATINI (AN)	60
SPERONI (Lega Nord-Per la Padania indep.)	60
Verifica del numero legale	65
Votazione nominale con scrutinio simultaneo	67

RICHIAMO AL REGOLAMENTO

PRESIDENTE	70 e passim
* PREIONI (Lega Nord-Per la Padania indep.)	70
* SALVI (Dem. Sin.-L'Ulivo)	71
* RUSSO (Dem. Sin.-L'Ulivo)	72
GRECO (Forza Italia)	72

DISEGNI DI LEGGE**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3283:**

* PREIONI (Lega Nord-Per la Padania indep.)	74, 77
---	--------

MACERATINI (AN)	Pag. 74
CARUSO Antonino (AN)	74, 75
Verifiche del numero legale	74, 77
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo	75, 76

RICHIAMO AL REGOLAMENTO

PRESIDENTE	78 e passim
* PREIONI (Lega Nord-Per la Padania indep.)	78 e passim
CARUSO Antonino (AN)	80
GRECO (Forza Italia)	80

DISEGNI DI LEGGE**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3283:**

PRESIDENTE	82
----------------------	----

ALLEGATO**VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA****DISEGNI DI LEGGE**

Annunzio di presentazione	91
Assegnazione	91
Approvazione da parte di Commissioni permanenti	92
Approvazione da parte di Commissioni speciali	92

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

Presidenza della vice presidente SALVATO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,30*).

Si dia lettura del processo verbale.

**Inizio seduta
ore 9,30**

POLIDORO, *f.f. segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Battafarano, Bettoni Brandani, Bo, Bobbio, Borroni, Bucciarelli, Brutti, Carpi, Castellani Pierluigi, Cecchi Gori, Conte, Debenedetti, De Martino Francesco, Di Pietro, Fanfani, Lauria Michele, Leone, Morando, Palumbo, Rocchi, Sartori, Smuraglia, Taviani, Toia, Valiani, Viserta Costantini.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Ascutti, Iuliano, Lasagna, Lubrano di Ricco e Napoli Roberto per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse; Centaro, Del Turco e De Zulueta per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni similari; Barrile, Germanà e Saracco per partecipare alle giornate di studio sui distretti agricoli e sulla specializzazione dei territori nell'ambito UE; Diana Lino, Lorenzi, Speroni e Turini per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa occidentale.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Preavviso
ore 9,34

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento.

Seguito discus-
sione DDL nn.
377, 391, 435,
1112, 1655, 1882,
1973, 2090, 2143,
2198, 2932
ore 9,34

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(377) *PAPPALARDO ed altri. - Istituzione dell'Agenzia italiana per il turismo*

(391) *MICELE ed altri. - Riforma della legislazione nazionale sul turismo e norme quadro per lo sviluppo e la riqualificazione delle imprese turistiche*

(435) *WILDE e CECCATO. - Disciplina per il rilancio del turismo*

(1112) *COSTA ed altri. - Modifiche alla legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge-quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica, e norme sull'accesso a talune professioni del turismo*

(1655) *GAMBINI ed altri. - Riforma della legislazione nazionale del turismo*

(1882) *POLIDORO ed altri. - Revisione della legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge-quadro sul turismo*

(1973) *DE LUCA Athos. - Carta dei diritti del turista*

(2090) *DEMASI ed altri. - Istituzione del Fondo di rotazione a sostegno dell'innovazione tecnologica e la riqualificazione del patrimonio ricettivo e delle attività economiche relative alla produzione ed alla commercializzazione dei servizi turistici*

(2143) *LAURO ed altri. - Modifica all'articolo 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a sostegno dei servizi turistici*

(2198) *TURINI ed altri. - Legge-quadro sul turismo*

(2932) *CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO. - Disposizioni tributarie per favorire gli investimenti nel settore delle imprese turistiche*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 377, 391, 435, 1112, 1655, 1882, 1973, 2090, 2143, 2198 e 2932.

Esame articoli

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo unificato proposto dalla Commissione, iniziato nella seduta pomeridiana del 3 giugno.

Il testo dell'articolo 1 è il seguente:

CAPO I

PRINCÌPI, COMPETENZE E STRUTTURE

Art. 1.

(Principi)

Esame art. 1
ore 9,35

1. La Repubblica, in tutte le sue articolazioni istituzionali, riconosce al turismo un ruolo strategico per lo sviluppo economico, per la crescita culturale e sociale del paese, per l'attuazione delle politiche di sostegno a favore delle aree depresse e ne riconosce la funzione per la valorizzazione delle persone e delle relazioni umane nel contesto dell'ospitalità e dell'accoglienza.

2. La presente legge ha lo scopo di definire i principi fondamentali in materia di turismo, gli organi, le procedure, gli strumenti della politica turistica in attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione ed ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59. Tale definizione è volta a garantire, nel contesto europeo, l'equilibrato sviluppo delle attività turistiche nazionali e di quelle connesse, considerata la rilevanza delle stesse sotto il profilo sociale, culturale, economico ed occupazionale.

3. Sono interessi preminenti della Repubblica, anche al fine di un armonico ed equilibrato sviluppo delle attività turistiche, la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse ambientali e dei beni culturali e delle culture e delle tradizioni locali.

4. La Repubblica riconosce il ruolo dei comuni a vocazione turistica nella promozione dell'accoglienza sotto il profilo della qualità delle strutture e delle infrastrutture urbane, e promuove il miglioramento delle stesse attraverso interventi finalizzati.

5. La Repubblica valorizza il ruolo delle imprese turistiche, alberghiere e ricettive nell'ambito delle politiche di sostegno e di sviluppo a favore della piccola e media impresa, anche in coerenza con il principio di conservazione e tutela del patrimonio turistico-ricettivo esistente, in quanto rispondente a finalità di pubblico interesse e di utilità sociale.

6. La Repubblica promuove politiche attive per l'accesso alla vacanza dei cittadini italiani, con particolare riferimento ai giovani, agli anziani ed ai soggetti con ridotte capacità motorie e sensoriali, e valorizza nelle politiche dell'ospitalità il ruolo delle comunità locali, nelle loro diverse espressioni culturali, imprenditoriali e associative.

7. Ogni attività turistica è volta alla tutela del turista, che la Repubblica promuove attraverso la propria legislazione e tramite lo sviluppo di sistemi informativi e formativi diretti al miglioramento della qualità dell'accoglienza.

8. Lo Stato e le regioni riconoscono, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, il ruolo dei comuni e delle province nella valorizzazione del turismo in ambito territoriale, con particolare riguardo all'attuazione delle politiche intersettoriali ed infrastrutturali necessarie alla qualificazione dell'offerta turistica e all'accoglienza ed informazione dei turisti.

9. Le norme della presente legge non pregiudicano le competenze legislative delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Restano da votare i seguenti emendamenti, già illustrati:

Al comma 8 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «mediante organismi tecnico-operativi e strumentali muniti di autonomia amministrativa e di gestione comunque denominati e composti da rappresentanti di enti pubblici, di operatori del settore e delle pro-loco».

1.122

DONDEYNAZ

Al comma 8 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «mediante organismi tecnico-operativi e strumentali muniti di autonomia amministrativa e di gestione comunque denominati e composti da rappresentanti di enti pubblici, di operatori del settore e delle pro-loco».

1.16

CIMMINO

Al comma 8 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed al marketing turistico urbano».

1.17

LAURO, TURINI

Al comma 8 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatto salvo quanto previsto dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394».

1.121

LAURO, TURINI

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. La presente legge non si applica alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie nelle quali queste hanno competenza primaria».

1.123

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Poichè dovremmo passare alla votazione dell'emendamento 1.122, sul quale la 5ª Commissione ha espresso parere contrario e non è trascorso

il termine di venti minuti per il preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento, sospendo la seduta fino alle ore 9,55.

(La seduta, sospesa alle ore 9,35, è ripresa alle ore 9,55).

**Sospensione
seduta**

Riprendiamo i nostri lavori con la votazione dell'emendamento 1.122 ritirato dal presentatore e fatto proprio dal senatore Wilde.

WILDE. Signora Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Avverto che l'emendamento 1.16 è decaduto.

Metto ai voti l'emendamento 1.17, presentato dai senatori Lauro e Turini.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.121, presentato dai senatori Lauro e Turini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.123, presentato dai senatori Pinggera e Thaler Ausserhofer.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

Voto art. 1

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

**Esame art. 2
ore 9,56**

Art. 2.

(Competenze dello Stato e delle regioni in materia di turismo)

1. Sono conservate all'Amministrazione statale le seguenti funzioni:

- a) coordinamento dei rapporti con l'Unione europea;
- b) coordinamento intersettoriale degli interventi statali connessi al turismo, ed in particolare di quelli relativi all'ambiente, ai trasporti, ai beni culturali ed al commercio;
- c) definizione delle modalità di acquisizione dei dati statistici relativi alle attività turistico-ricettive;
- d) politiche di tutela del turista;
- e) indirizzo e coordinamento delle attività promozionali all'estero di rilievo nazionale.

2. Fino all'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a*), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni di cui al comma 1 sono svolte dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso il Dipartimento del turismo.

3. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, può essere comunque adottato decorsi sessanta giorni dalla richiesta dei pareri di cui alla lettera *a*) del comma 1 del medesimo articolo.

4. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, aggiornato almeno ogni tre anni, secondo le procedure previste nel citato articolo 44, prevede a:

a) individuare lo *standard* minimo dei servizi di informazione e di accoglienza ai turisti, al fine di rendere omogenei e riconoscibili tali servizi su tutto il territorio nazionale;

b) definire le categorie di imprese turistiche e di attività professionali di rilevanza nazionale, al fine di individuare tra di esse le imprese e le professioni per le quali si ravvisa la necessità di istituire elenchi regionali; definire i requisiti di ammissibilità a detti elenchi;

c) definire i livelli minimi delle superfici e dei volumi delle camere di albergo, al fine di garantire *standard* omogenei, relativi alle condizioni di igiene e di salubrità della ricettività alberghiera;

d) stabilire gli *standard* minimi di qualità dei servizi principali offerti dalle imprese turistiche nell'esercizio della loro attività, con particolare riferimento agli *standard* ed ai criteri relativi alla classificazione alberghiera ed alle altre forme di ricettività, al fine di riqualificare il sistema ricettivo nazionale anche in relazione ad analoghi *standard* utilizzati nei paesi europei e di tutelare l'utente dei servizi ricettivi da eventuali abusi e disfunzioni;

e) stabilire i criteri e le direttive per l'emanazione di una Carta dei diritti e dei doveri del turista, con lo scopo di fornire all'utente delle prestazioni e dei servizi turistici ogni utile informazione sulla legislazione nazionale e regionale;

f) definire i requisiti delle associazioni senza scopo di lucro a finalità turistiche, al fine di svilupparne e renderne trasparente l'attività, e individuare i criteri di ammissibilità ad appositi elenchi regionali;

g) dettare indirizzi concernenti lo sviluppo dell'attività economica in campo turistico, di cui tiene conto il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) nello svolgimento dei compiti ad esso assegnati;

h) dettare indirizzi generali per la promozione turistica dell'Italia all'estero;

i) dettare indirizzi per la definizione di «comune a vocazione turistica».

5. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito Fondo di cofinanziamento per la riqualificazione dell'offerta turi-

stica, alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita dall'articolo 12. Il Fondo è finalizzato:

a) al finanziamento dell'innovazione tecnologica degli uffici di informazione e di accoglienza ai turisti, con particolare riguardo alla promozione dello *standard* unico nazionale di servizi al turista, di cui al comma 4, lettera a);

b) alla riqualificazione urbana e territoriale delle località ad alta intensità di insediamenti turistico-ricettivi, al potenziamento delle reti infrastrutturali nelle zone di nuovo sviluppo turistico, alla valorizzazione del patrimonio storico a vocazione ricettiva e alla tutela dei locali storici;

c) alla promozione di progetti per la riqualificazione delle imprese turistiche, con priorità per gli adeguamenti dovuti a normative di sicurezza, per la classificazione e la standardizzazione dei servizi turistici con particolare riferimento allo sviluppo di marchi di qualità, di certificazione ecologica e di qualità, e di *club* di prodotto;

d) al sostegno delle attività e dei processi di aggregazione e di integrazione tra gli operatori e le imprese turistiche, specie in forma cooperativa, al fine di ottenere il miglioramento della capacità competitiva e dei livelli di qualità dell'offerta.

6. I criteri e le modalità di utilizzo delle disponibilità del Fondo di cui al comma 5 sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa nella Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

7. La Carta dei diritti e dei doveri del turista di cui al comma 4, lettera e), redatta dal Dipartimento del turismo in almeno quattro lingue, contiene:

a) informazioni sui diritti ed obblighi del turista per quanto riguarda la richiesta di servizi turistico-ricettivi comunque effettuata, sulle procedure di ricorso, sulle forme facoltative di arbitrato e conciliazione per i casi di inadempienza contrattuale;

b) informazioni sui contratti di multiproprietà;

c) notizie sui sistemi di classificazione esistenti e sulla segnaletica;

d) informazioni sui diritti e sugli obblighi del turista quale utente dei mezzi di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, delle autostrade e dei servizi di trasporto su gomma;

e) informazioni sui diritti e sugli obblighi del turista quale utente delle agenzie di viaggi e turismo, dei viaggi organizzati e dei pacchetti turistici;

f) informazioni sulle polizze assicurative, sull'assistenza sanitaria, sulle norme valutarie e doganali;

g) informazioni sui metodi per far valere i propri diritti e indicazioni su come entrare in contatto con le associazioni per la tutela dei diritti degli utenti e dei consumatori;

h) informazioni sulle norme vigenti in materia di rispetto e tutela del sistema turistico ed artistico nazionale;

i) ogni altra informazione o notizia che abbia attinenza con la valorizzazione, la qualificazione e la riconoscibilità del sistema turistico nazionale.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - 1. Con apposito decreto del Ministero delle finanze saranno definite, oltre alle isole, le altre aree geografiche e le tipologie per l'applicazione della deducibilità di cui all'articolo 1».

2.1

MINARDO

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano».

2.100 (Nuovo testo)

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Al comma 1, sostituire l'alea con la seguente:

«1. La Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso il Dipartimento per il turismo, svolge le seguenti funzioni:».

2.2

SELLA DI MONTELUCE, TRAVAGLIA

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) rapporti internazionali e coordinamento dei rapporti con l'Unione europea;

2.120

CAZZARO

Al comma 1, lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nelle materie indicate nel presente comma e sempre che si riferiscano a tutto il territorio nazionale».

2.101

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Al comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatte salve le competenze primarie delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano».

2.102

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) definizione delle modalità di acquisizioni dei dati statistici relativi alle attività turistiche e trattamento dei dati e delle informazioni statistiche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

2.121

CAZZARO

Al comma 1, lettera d) dopo la parola: «politiche» aggiungere le seguenti: «necessarie per tutto il territorio dello Stato».

2.103

PINGGERA, THALER AUSSEHOFER

Al comma 1, lettera d) sostituire le parole: «del turista» con le altre: «del consumatore dei servizi turistici».

2.105

WILDE, LAGO

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

2.3

LAURO

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18».

2.125

CAZZARO

Sopprimere il comma 3.

2.126

DI BENEDETTO

Sopprimere il comma 3.

2.127

PINGGERA, THALER AUSSEHOFER

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 44, lettera a), secondo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono soppresse le parole: "e le organizzazioni sindacali dei lavoratori del turismo più rappresentative nella categoria"».

2.4

TRAVAGLIA, MUNGARI

Al comma 4, nell'alea, sostituire le parole: «aggiornato almeno ogni tre anni» con le altre: «aggiornato ogni anno».

2.135 DI BENEDETTO

Al comma 4, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «e riconoscibili».

2.130 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: «imprese turistiche» con le altre: «imprese alberghiere, turistiche e ricettive».

2.5 TRAVAGLIA, MUNGARI

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: «di rilevanza nazionale» con le seguenti: «di rilevanza regionale».

2.140 WILDE, LAGO

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: «... definire i requisiti» con le seguenti: «... nonchè stabilire i requisiti».

2.141 MICELE

Al comma 4, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano».

2.148 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Al comma 4, sopprimere la lettera c).

2.149 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Al comma 4, lettera d), dopo le parole: «stabilire gli standard minimi di qualità» aggiungere le seguenti: «di tipo non strutturale»

2.150 SELLA DI MONTELUCE

Al comma 4, lettera d), dopo le parole: «altre forme di ricettività», inserire le seguenti: «compresa quella destinata al turismo itinerante».

2.151 POLIDORO, PALUMBO, ZILIO

Al comma 4, lettera e), dopo le parole: «del turista», inserire le seguenti: «e per l'armonizzazione degli usi alberghieri locali».

2.6

TRAVAGLIA, MUNGARI

Al comma 4, lettera e), aggiungere in fine le seguenti parole: «o interregionale».

2.152

WILDE, LAGO

Al comma 4, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, vengono in particolare identificate, al fine di promuovere l'attività, le associazioni impegnate nel fornire personale integrativo ai musei ed altri siti culturali, al fine di prolungarne l'apertura al pubblico».

2.7

TRAVAGLIA, MUNGARI

Al comma 4, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «In tale contesto:

1) stabilisce a favore delle imprese turistiche l'esenzione dalle imposte per i ricavi derivanti dall'estensione dell'extra stagionalità;

2) stabilisce per le dimore storiche l'esenzione alle imposte per i ricavi derivanti da visite organizzate, aperte al pubblico, dei locali allo scopo destinati;

3) stabilisce a favore delle dimore storiche la deducibilità totale delle spese sostenute per la ristrutturazione delle parti edificate di valore storico artistico;

4) esclude le dimore storiche da qualsiasi aggravio derivante da modifiche del sistema catastale;

5) stabilisce a favore delle imprese ed istituzioni private la deducibilità di ogni spesa sostenuta per sponsorizzazioni dirette al restauro, alla manutenzione e alla agibilità di beni culturali, risorse ambientali e verde pubblico».

2.8

TRAVAGLIA, MUNGARI

Al comma 4, sopprimere la lettera i).

2.153

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Al comma 4, sostituire la lettera i), con la seguente:

«i) identificare i comuni a vocazione turistica».

2.154

WILDE, LAGO

Al comma 4, lettera i), dopo le parole: «comune a» inserire la seguente: «prevalente».

2.9

LAURO

Al comma 4, dopo la lettera i), aggiungere le seguenti:

«i-bis) individuare le aree demaniali marittime e le loro pertinenze, da sottoporre a vincolo di destinazione ed utilizzazione turistica e ricreativa;

«i-ter) fissare i criteri per l'autorizzazione di opere e di interventi da effettuare sulle aree e pertinenze di cui alla precedente lettera i-bis) allorchè riguardino l'eliminazione delle barriere architettoniche, l'installazione ed il funzionamento dei servizi igienici, di pronto soccorso e, quindi, impianti e servizi attinenti alla tipologia, alla natura ed alla funzionalità stessa delle attività turistiche e ricettive, fermo restando la necessità che gli interventi siano realizzabili con opere di facile rimozione. Viste le attuali tecnologie, verranno considerate opere di facile rimozione quelle che superano in unico piano l'area di calpestio».

2.10

LAURO, MUNGARI

Al comma 4, dopo la lettera i), aggiungere le seguenti:

«i-bis) individuare le aree demaniali marittime e le loro pertinenze, da sottoporre a vincolo di destinazione ed utilizzazione turistica e ricreativa;

«i-ter) autorizzare opere ed interventi da effettuare sulle aree e pertinenze di cui alla lettera precedente allorchè riguardino l'eliminazione delle barriere architettoniche, l'installazione ed il funzionamento dei servizi igienici, di pronto soccorso e, quindi, impianti e servizi attinenti alla tipologia, alla natura ed alla funzionalità stessa delle attività turistiche e ricettive, solo qualora il tutto sia realizzabile con impiego di materiali leggeri, prefabbricati, di facile rimozione, di adeguate dimensioni e che non alterino in modo apprezzabile e permanente lo stato dei luoghi».

2.11

LAURO

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. È istituito, presso le regioni di relativa competenza, un apposito Fondo per la riqualificazione, la manutenzione ed il restauro dei beni, mobili e immobili, e delle bellezze naturali dei luoghi soggetti alla protezione dell'autorità. I proventi delle ammende di cui all'articolo 11, comma 3-bis sono destinati esclusivamente al Fondo. Il Fondo è finalizzato alla riqualificazione urbana e territoriale delle località turistiche e culturali, alla valorizzazione del patrimonio storico e turistico, alla tutela e alla manuten-

zione dei locali storici e al potenziamento delle reti infrastrutturali nelle zone di nuovo sviluppo turistico».

2.12

TRAVAGLIA, MUNGARI

Al comma 5, nell'alinea, sostituire le parole da: «Fondo» a: «dell'offerta turistica» con le seguenti: «Fondo per il marketing turistico urbano».

2.13

LAURO

Al comma 5, nell'alinea, dopo le parole: «spesa stabilita dall'articolo 12» inserire le seguenti: «, nonchè degli introiti derivanti dalle sanzioni previste all'articolo 11, comma 3-bis, finalizzati a finanziare esclusivamente il fondo in questione».

2.14

TRAVAGLIA, MUNGARI

Al comma 5, nell'alinea, sostituire le parole: «Il Fondo è finalizzato» con le seguenti: «Il Fondo è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che erogano le rispettive somme per interventi finalizzati».

2.160

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Al comma 5, lettera b), sostituire le parole: «alla riqualificazione urbana e territoriale delle località ad alta intensità» con le altre: «alla riqualificazione urbana e territoriale delle località a bassa intensità...».

2.161

DI BENEDETTO

Al comma 5, lettera b), dopo le parole: «nuovo sviluppo turistico» aggiungere le seguenti: «esclusi i casi di cui all'articolo 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394».

2.162

LAURO

Al comma 5, lettera b), sostituire le parole: «dei locali storici» con le altre: «degli edifici storici».

2.163

WILDE, LAGO

Al comma 5, lettera d), sostituire le parole: «imprese turistiche» con le altre: «imprese alberghiere, turistiche e ricettive».

2.15

TRAVAGLIA, MUNGARI

Al comma 5, lettera d), sostituire la parola: «specie» con l'altra: «anche».

2.164

WILDE, LAGO

Al comma 5, lettera d), dopo le parole: «in forma cooperativa» inserire le seguenti: «o consortile».

2.16

LAURO

Al comma 5, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: «adottando il piano di marketing turistico urbano».

2.17

LAURO

Al comma 5, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: «Hanno priorità gli adeguamenti previsti da normative di sicurezza».

2.18

TRAVAGLIA, MUNGARI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. I criteri e le modalità di utilizzo delle disponibilità del Fondo di cui al comma 5, prevedendo che una quota non inferiore al 40 per cento delle risorse disponibili sia destinata ai territori di cui all'obiettivo 1 del Regolamento CEE n. 2052/88 e successive modificazioni, sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previa intesa nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

2.19

LAURO, MUNGARI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il Fondo di cui al comma 5 potrà partecipare, con quote di minoranza, a consorzi internazionali aventi come scopo l'identificazione, il restauro e la valorizzazione dei beni culturali italiani negletti. Come requisito minimo di partecipazione i consorzi saranno composti da un istituto di credito, un istituto assicurativo, un'impresa operante nel campo dell'industria o dei servizi e una istituzione culturale, tutti di primario rango internazionale. Gli investimenti verranno recuperati dai consorzi attraverso l'alienazione o il comodato, di durata non inferiore a trent'anni, a loro favore di parte dei beni recuperati, nonchè tramite lo sfruttamento internazionale dell'immagine. Ai consorzi potranno aderire *sponsors* locali, con diritto di sfruttamento dell'immagine nell'ambito nazionale. Verrà

istituita un'Authority per i beni culturali composta dai massimi esperti nazionali di arte, da alti funzionari statali competenti nel settore e da rappresentanti delle categorie economiche private. Data la particolare importanza dell'Authority, chiamata a presidiare la massima ricchezza nazionale, alla minoranza verranno riservati per statuto il 40 per cento dei posti nel Consiglio di amministrazione e i due terzi dei posti negli organismi di controllo. L'Authority avrà compiti di indirizzo, normativa e controllo anche in merito alle operazioni commerciali originate dalla valorizzazione. Lo statuto dell'Authority si ispirerà a criteri di spiccata operatività e di promozione dei risultati economici».

2.20

TRAVAGLIA

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. La Carta dei diritti del turista di cui al comma 4, lettera e), è redatta dal Dipartimento del turismo, sentite le organizzazioni più rappresentative delle imprese del turismo e delle associazioni dei consumatori».

2.172

SELLA DI MONTELUCE

Al comma 7, sostituire l'alea con la seguente:

«La Carta dei diritti e degli obblighi del turista di cui al comma 4, lettera e), redatta dal Dipartimento del turismo in almeno quattro lingue, sentite le organizzazioni più rappresentative delle imprese turistico-alberghiere e ricettive, contiene:».

2.21

TRAVAGLIA, MUNGARI, SELLA DI MONTELUCE

Al comma 7, nell'alea, sostituire le parole da: «redatta» fino alla fine del comma con le seguenti: «è redatta dal Dipartimento del turismo in almeno quattro lingue, sentite le organizzazioni più rappresentative delle imprese alberghiere, turistiche e dei consumatori».

2.22

TRAVAGLIA, MUNGARI

Al comma 7, nell'alea, dopo le parole: «quattro lingue» aggiungere le seguenti: «da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.».

2.170

WILE, LAGO

Al comma 7, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) notizie sul diritto alla informazione circa la natura, la qualità ed il costo dei servizi, in particolare per quanto riguarda la stipulazione

dei contratti di albergo e di locazione ad uso turistico, ed in generale di tutti i contratti turistici con pluralità di prestazioni comprese in un unico pacchetto di viaggio nonchè la multiproprietà, la prenotazione in eccesso, le procedure di ricorso, le forme facoltative di arbitrato e di conciliazione;».

2.23

LAURO, MUNGARI

Al comma 7, lettera a), sostituire la parola: «richiesta» con la seguente: «fruizione».

2.173

MICELE

Al comma 7, lettera d), dopo le parole: «trasporto su gomma;» aggiungere quanto segue: «In particolare per quanto riguarda gli obblighi verrà sottolineata l'esigenza del rispetto di una realtà artistico-ambientale unica al mondo, stabilendo le sanzioni, legate anche a comportamenti disdicevoli e le modalità di risarcimento riguardanti operatori e turisti in caso di inadempienza».

2.24

TRAVAGLIA, MUNGARI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. In deroga a quanto disposto dal codice penale agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 e all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, le regioni possono autorizzare sul proprio territorio l'apertura e l'esercizio di una o più case da gioco, con funzionamento anche periodico. Le regioni possono altresì autorizzare l'apertura di una casa da gioco su un battello adibito a servizi turistici o di crociera, per l'esercizio dell'attività esclusivamente durante il periodo di navigazione in acque lacuali e fluviali»

2.171

WILDE, LAGO

Ricordo che il senatore Turini ha aggiunto la firma agli emendamenti presentati da senatori del Gruppo Forza Italia. Sono da intendersi come illustrati gli emendamenti 2.1, presentato dal senatore Minardo, e 2.100 (Nuovo testo), 2.101, 2.102, 2.103, 2.127, 2.130, 2.148, 2.149, 2.153 e 2.160, presentati dai senatori Pinggera e Thaler Ausserhofer.

Invito i presentatori ad illustrare i restanti emendamenti in esame.

SELLA DI MONTELUCE. Signora Presidente, la presentazione dell'emendamento 2.2 si è resa necessaria perchè, sulla base della legge n. 203 del 1995, il Dipartimento del turismo è collocato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri fino all'istituzione del Ministero delle at-

tività produttive (comma 9 dell'articolo 1), e perchè inoltre i decreti legislativi derivanti dalla legge n. 59 del 1997 non sono intervenuti a questo proposito per mancanza di competenza. Do per illustrati gli ulteriori emendamenti da me presentati all'articolo 2.

PRESIDENTE. Sono da intendersi come illustrati gli emendamenti 2.120, 2.121 e 2.125, presentati dal senatore Cazzaro.

WILDE. Signora Presidente, la lettera *d*) del comma 1 fa riferimento alle politiche di tutela del turista. Riteniamo sia giusto considerare la tutela del consumatore dei servizi turistici e per questo abbiamo presentato l'emendamento 2.105. Con l'emendamento 2.140, chiediamo, perchè lo riteniamo opportuno, di sostituire le parole: «di rilevanza nazionale» con le parole: «di rilevanza regionale», in quanto si parla di elenchi regionali delle imprese. Do per illustrato l'emendamento 2.152 e ritiro l'emendamento 2.154.

Per quanto riguarda la riqualificazione urbana e territoriale delle località ad alta intensità di insediamenti turistico-recettivi e il potenziamento delle reti infrastrutturali nello sviluppo turistico, in particolare nella valorizzazione del patrimonio storico a vocazione recettiva, con l'emendamento 2.163 riteniamo opportuno sostituire le parole: «dei locali storici» con le parole: «degli edifici storici». L'emendamento 2.164 riguarda il sostegno ai processi di aggregazione delle imprese turistiche ai fini di ottenere una maggiore capacità competitiva. Vogliamo sostituire la parola: «specie» con la parola: «anche». L'emendamento 2.170 riguarda la carta dei diritti e dei doveri del turista e poniamo il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge per la sua emanazione.

L'emendamento 2.171, al fine del rilancio turistico, si propone di attivare l'apertura e l'esercizio di una o più case da gioco con funzionamento anche periodico. Si tratta di un contesto a lungo dibattuto, ma sempre rimandato. Riteniamo sia giunto il momento per trattare l'argomento. Al confine della Slovenia vi sono circa 11 casinò, con flussi turistici in uscita molto forti. Non dimentichiamo che dal punto di vista dell'ordine pubblico si è valutato che il denaro circolante nell'ambito del gioco clandestino ammonta a circa 25.000 miliardi. Anche in questo campo riteniamo sia giunto il momento di intervenire.

L'emendamento 2.0.1 riguarda il trasferimento del demanio lacuale e fluviale dallo Stato alle Regioni. Riteniamo importante questo emendamento in quanto esiste una forte discriminazione tra i canoni di concessione sul demanio lacuale e fluviale e quelli sul demanio marittimo. Quindi si crea una concorrenza sleale tra i due operatori turistici. Per esempio, la concessione sul demanio marittimo di un semplice *surf* ammonta a 25.000 lire, quella sul demanio lacuale a 250.000, ossia il mille per cento in più. Di conseguenza si favorisce l'abbandono di queste strutture, delle aree di concessione con forte degrado delle stesse. Do per illustrato l'emendamento 2.0.3.

PRESIDENTE. Sono da intendersi come illustrati gli emendamenti 2.3, 2.9, 2.10, 2.11, 2.13, 2.162, 2.16, 2.17, 2.19 e 2.23, presentati dal senatore Lauro e gli emendamenti 2.126, 2.135 e 2.161, presentati dal senatore Di Benedetto.

TRAVAGLIA. Signora Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 2.4, nella stesura iniziale il testo del disegno di legge in esame prevedeva il coinvolgimento dei sindacati nella redazione delle linee guide per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico unitamente alle associazioni di categoria e ai consumatori. Poichè nel marzo di quest'anno è stato varato il decreto legislativo n. 112, in cui questa statuizione compare, qualora si volesse agire in qualche modo su questa norma, bisognerebbe riferirsi a quel decreto legislativo. È per questo motivo che nell'emendamento 2.4 abbiamo fatto riferimento al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dal momento che riteniamo il coinvolgimento in questa situazione delle organizzazioni sindacali quanto meno arbitrario. Comunque, mi riservo di approfondire tale riflessione in sede di dichiarazione di voto.

Per quanto riguarda il successivo emendamento 2.5, riguardante il comma 4, lettera *b*), dell'articolo 2, si richiede un'ulteriore specificazione del concetto di «imprese turistiche», allargandolo anche alle imprese alberghiere, turistiche e ricettive.

L'emendamento 2.6 è volto ad inserire una frase che in qualche modo ampli il concetto dell'articolo 2. Con l'emendamento 2.7, poi, si suggerisce, per quanto riguarda gli elenchi delle associazioni senza scopo di lucro di identificare meglio quelle che possano mettere a disposizione soprattutto personale che con il suo impiego, possa far prolungare l'orario di apertura al pubblico dei musei e di altri siti culturali, in modo da favorire l'afflusso dei possibili visitatori.

L'emendamento 2.8 è «incappato» nel parere contrario della 5^a Commissione permanente, ex articolo 81 della Costituzione. Tale emendamento, in qualche modo, suggeriva una serie di provvedimenti che avrebbero potuto dare senso a forme di investimento da parte dello Stato, favorendo ad esempio le dimore storiche e ciò tenendo in considerazione le agevolazioni fiscali che nel tempo sono andate cadendo, e mettendo in evidenza i rischi presenti nel nuovo catasto urbano di penalizzare in modo abnorme le dimore storiche fino ad arrivare al loro possibile degrado o quasi abbandono. Quindi, l'emendamento 2.8 ha finalità economiche e di sviluppo che si possono ritenere interessanti alla luce della promozione del nostro patrimonio artistico e culturale. Forse, a questo punto – come è già stato evidenziato – si potrebbe trasformare questo emendamento in un ordine del giorno, ma di ciò parleremo in seguito.

L'emendamento 2.12 propone di sostituire il comma 5 dell'articolo 2 – che prevede l'istituzione di un Fondo di cofinanziamento sempre per le attività turistiche – con un altro più incisivo; si intende, cioè, puntare maggiormente sulla riqualificazione del nostro patrimonio culturale, artistico ed anche ambientale, suggerendo di costituire un meccanismo che consenta l'afflusso a tale Fondo delle multe o ammende che venissero com-

minate in violazione degli aspetti estetici del nostro patrimonio culturale e artistico.

Con l'emendamento 2.14 si ripete questo concetto, nel caso in cui non venisse accettata la sostituzione del comma 5 prevista nell'emendamento 2.12; per lo meno si garantisce che gli introiti presunti delle multe e delle ammende possano affluire al Fondo.

Do, poi, per illustrati, gli emendamenti 2.15 e 2.18.

L'emendamento 2.20 è anch'esso incorso nelle «ire» dell'articolo 81 della Costituzione e la 5ª Commissione permanente ha espresso parere contrario; si trattava di un emendamento abbastanza avveniristico, ma era stato presentato anche per dare senso ad una impostazione più impegnata nei confronti del nostro patrimonio artistico e culturale.

Do, poi, per illustrati gli emendamenti 2.21 e 2.22.

L'emendamento 2.24 suggerisce, in relazione all'ipotizzata carta dei diritti e dei doveri dei turisti, di sottolineare in modo preciso il fatto che la realtà culturale, artistica e ambientale italiana rappresenta sostanzialmente un *unicum* e quindi il turista che entra in Italia, oltre ad avere determinati diritti, ha anche il dovere molto preciso di rendersi conto del privilegio che ha nell'entrare in tale realtà e quindi di tenere un comportamento assolutamente rispettoso.

MICELE. Signora Presidente, do per illustrati i miei emendamenti.

POLIDORO. Signora Presidente, anch'io do per illustrato l'emendamento 2.151.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GAMBINI, *relatore*. Signora Presidente, riguardo all'emendamento 2.1 c'è un invito al ritiro, altrimenti il parere del relatore è contrario. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.100 (Nuovo testo) e analogo invito al ritiro riguardo all'emendamento 2.2, in quanto la questione è già affrontata in un'altra norma. Parere favorevole sull'emendamento 2.120. Invito al ritiro per quanto riguarda l'emendamento 2.101 in quanto l'approvazione dell'emendamento 2.100 lo renderebbe superfluo; analogo discorso vale per l'emendamento 2.102.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.121; invito al ritiro riguardo all'emendamento 2.103 per le ragioni sopra specificate. Parere contrario sugli emendamenti 2.105 e 2.3. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.125. Invito i presentatori degli emendamenti 2.126 e 2.127 al ritiro: in caso contrario il parere del relatore è negativo. Parere contrario sull'emendamento 2.4. Invito al ritiro per gli emendamenti 2.135, 2.130 e 2.5 in quanto non possiamo restringere le imprese turistiche esclusivamente a quelle alberghiere, turistiche e ricettive, altrimenti il parere del relatore è contrario. Parere contrario anche sull'emendamento

2.140; parere favorevole sull'emendamento 2.141; invito al ritiro per quanto concerne l'emendamento 2.148.

Esprimo invece parere contrario sugli emendamenti 2.149 e 2.150. Parere favorevole sull'emendamento 2.151 al quale bisogna apportare una correzione formale, laddove si dice «turismo ilinerante» credo s'intenda ovviamente «turismo itinerante». Parere contrario sugli emendamenti 2.6, 2.152 e 2.7. Riguardo all'emendamento 2.8 invito i presentatori a trasformarlo in ordine del giorno.

Parere contrario sugli emendamenti 2.153 e 2.9. Invito al ritiro per quanto riguarda gli emendamenti 2.10 e 2.11 in quanto si tratta di materie affrontate a mio avviso in maniera più organica in un emendamento successivo. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.12, 2.13, 2.14 e favorevole sull'emendamento 2.160. Invito al ritiro per quanto concerne l'emendamento 2.161. Esprimo parere contrario sull'emendamento 2.162; relativamente all'emendamento 2.163 c'è un invito al ritiro in quanto si tratta di una questione già affrontata in un'altra norma. Parere contrario sull'emendamento 2.15; parere invece favorevole sugli emendamenti 2.164 e 2.16. Parere contrario sull'emendamento 2.17 ed un invito al ritiro per ciò che concerne gli emendamenti 2.18 e 2.19. Invito il senatore Travaglia a trasformare l'emendamento 2.20 in un ordine del giorno.

Invito i presentatori degli emendamenti 2.172, 2.21, 2.22 e 2.170 a ritirare le rispettive proposte di modifica.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.173 e contrario sull'emendamento 2.171. Infine, invito i presentatori a ritirare l'emendamento 2.24.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

LADU, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Stante l'assenza del presentatore, dichiaro decaduto l'emendamento 2.1.

Metto ai voti l'emendamento 2.100 (Nuovo testo), presentato dai senatori Pinggera e Thaler Ausserhofer.

È approvato.

Senatore Sella di Monteluce, accoglie l'invito del relatore a ritirare l'emendamento 2.2?

SELLA DI MONTELUCE. Se possibile, vorrei trasformarlo in un ordine del giorno.

GAMBINI, *relatore*. Per la verità, la formulazione suggerita nell'emendamento è già accolta nel testo in discussione. Pertanto, ribadisco l'invito a ritirare l'emendamento in esame, altrimenti il parere è contrario.

SELLA DI MONTELUCE. Signora Presidente, non accolgo l'invito del relatore e insisto perchè l'emendamento 2.2 venga posto in votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dai senatori Sella di Monteluca e Travaglia.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.120.

PINGGERA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PINGGERA. Signora Presidente, vorrei precisare che questo emendamento, così come è formulato, invade competenze regionali. Infatti, è vero che quanto attiene ai rapporti internazionali per il turismo di tutto il territorio è di competenza statale, però quelli relativi ad una singola regione sono di competenza regionale, ad esempio per quanto riguarda la pubblicità (come già prevede la cosiddetta legge Bassanini).

Pertanto, vorrei che la norma in esame sia limitata alle fattispecie che riguardano l'intero territorio nazionale.

DEMASI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEMASI. Dichiaro il voto favorevole del Gruppo Alleanza Nazionale sull'emendamento 2.120, al quale, se il presentatore lo consente, aggiungo la mia firma.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.120, presentato dai senatori Cazzaro e Demasi.

È approvato.

L'emendamento 2.101 è precluso.

Senatore Pinggera, accoglie l'invito del relatore a ritirare l'emendamento 2.102?

PINGGERA. Sì, lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.121, presentato dal senatore Cazzaro.

È approvato.

Senatore Pinggera, accoglie l'invito del relatore a ritirare anche l'emendamento 2.103?

* PINGGERA. Anche in questo caso vale lo stesso discorso che ho fatto in precedenza. Deve trattarsi di questioni che riguardino tutto il territorio nazionale perchè diversamente rientrano nella competenza regionale, anche delle regioni a statuto ordinario. Sono quindi dell'avviso che questo emendamento debba essere approvato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.103, presentato dai senatori Pinggera e Thaler Ausserhofer.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.105, presentato dai senatori Wilde e Lago.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dal senatore Lauro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.125, presentato dal senatore Cazzaro.

È approvato.

Il relatore ha invitato a ritirare gli emendamenti 2.126 e 2.127: i presentatori aderiscono a tale richiesta?

DI BENEDETTO. Ritiro l'emendamento 2.126.

PINGGERA. Ritiro l'emendamento 2.127.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.4.

TRAVAGLIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRAVAGLIA. Signora Presidente, trovo che questo punto sia di grande rilevanza, in quanto tocca un aspetto, una realtà nei confronti della quale recentemente siamo stati forse un po' distratti: la realtà sindacale.

Si tratta di una realtà di solito accettata abbastanza acriticamente, ma che forse meriterebbe un certo tipo di approfondimento, anche se lo spunto è sostanzialmente marginale, in quanto si annida in un articolato che è remoto dal tema che vorrei cominciare ad affrontare.

L'articolo citato nell'emendamento prevede la consultazione dei sindacati nell'emanazione delle linee guida destinate alla valorizzazione e allo sviluppo del turismo; a mio giudizio, quindi, si tratta di un ennesimo coinvolgimento sindacale in situazioni estranee alla loro legittimazione generale. Il cittadino medio attribuisce al sindacato un certo tipo di ruolo, poichè ritiene che esso abbia il compito, in sostanza, di rappresentare gli interessi del lavoratore nei confronti del datore di lavoro; ma negli ultimi tempi questo ruolo si è andato espandendo oltre ogni misura, assumendo anche caratteri contrari alla legittimità istituzionale.

Ci si chiede se i sindacati meritino questo tipo di legittimazione. Se vogliamo riesaminare la tendenza storica dei sindacati prendendo a riferimento un paese, gli Stati Uniti, che di solito ha rappresentato un modello che ha prevenuto l'evoluzione successiva negli altri paesi, soprattutto in quelli europei, rileviamo che negli anni Ottanta le forze lavorative statunitensi erano sindacalizzate circa al 65 per cento.

Negli anni Novanta questa sindacalizzazione è scesa al 24 per cento e, secondo dati che ho raccolto recentemente da «Il Sole 24 ore», questa sindacalizzazione sarebbe scesa al 10 per cento: se si prendesse in considerazione questo tipo di *trend*, si potrebbe pensare che il sindacato sia sostanzialmente una specie in estinzione.

Ed allora, di fronte a tutto ciò, bisognerebbe fare qualche ulteriore considerazione, riesaminando un po' la storia dei sindacati per valutare se non sia il caso di aggiornare nell'immaginario collettivo l'immagine che viene percepita di questa istituzione.

Ripercorriamone, quindi, brevemente la storia. Ricordiamo che, malgrado tutte le sollecitazioni che si sono andate attenuando negli anni, l'articolo 39 della Costituzione non è stato attuato e poichè non credo siano previste prescrizioni per quanto riguarda gli articoli della Costituzione, questa è una prima specie di violazione di un comportamento che sarebbe stato in linea con l'istituzionalità dei sindacati, che non hanno acquisito nemmeno la personalità giuridica.

Successivamente c'è stato un *referendum* e i cittadini, a grande maggioranza, hanno deciso che i sindacati dovevano astenersi dal prelevare i contributi in busta paga; a quanto pare, però, anche questo tipo di dettato è stato completamente trascurato dai sindacati che, sulla base di una serie di considerazioni di tipo – se vogliamo – un po' cavilloso, continuano ad operare tali prelievi.

Un altro fatto che non è da considerare molto positivo, è quello dell'occupazione istituzionale. Noi tutti sappiamo che per parecchio tempo esponenti sindacali sono entrati nei consigli di amministrazione dei nostri enti previdenziali e li hanno amministrati, bisogna rilevare, con risultati non troppo brillanti.

Anche da un punto di vista semantico, c'è qualcosa da osservare. Giorni fa è stato pubblicato su un giornale un dato dal quale risultava che la CGIL aveva come associati una maggioranza di pensionati che raggiungono, a quanto pare, oggi il 54 per cento del totale: quindi, presentandosi come «Confederazione generale italiana dei lavoratori» la CGIL commette un leggero errore semantico, perchè di questo non si tratta, visto che rappresenta principalmente dei pensionati.

Anche dal punto di vista della trasparenza della gestione, vi sarebbero molte osservazioni da fare: non essendo istituzione con personalità giuridica, i sindacati – a quanto mi risulta, ma ho parlato anche con molte società di revisione contabile – non sarebbero disponibili a presentare i loro bilanci, a farli vedere e certificare. Quindi, anche in questo caso si tratta di un'omissione che a livello della coscienza popolare potrebbe apparire abbastanza grave.

Volendo riassumere in modo sintetico e un po' rude, lo ammetto, e che potrebbe anche essere confutato qualora qualcuno presenti osservazioni che contrastino con quello che affermo, sostanzialmente si potrebbe dire, in riferimento ai cinque punti da me citati, che i sindacati potrebbero essere presentati come evasori costituzionali, evasori referendari, occupatori istituzionali, mistificatori semantici e occultatori gestionali.

A mio avviso, questi elementi, che vanno ovviamente verificati, potrebbero consentire agevolmente, ad esempio, l'avvio di una Commissione d'inchiesta parlamentare che in qualche modo chiarisca meglio la situazione e rimetta in sintonia l'immaginario collettivo del pubblico con la vera realtà dei sindacati. Quindi, forse è giunto il momento di fare una riflessione in tal senso e, alla luce di queste considerazioni, mi sembra veramente improprio che in una norma si possa chiedere l'intervento dei sindacati anche nella formulazione legislativa, come si sta facendo proponendo che essi partecipino alla formulazione della legge che riguarda la valorizzazione e lo sviluppo del turismo. Sarebbe opportuno che i sindacati venissero in qualche modo confinati al loro ruolo effettivo in modo da lasciare spazio ad istituzioni maggiormente legittimate.

Per tali motivi, dichiaro il nostro voto favorevole all'emendamento 2.4 per confermare questa posizione di verifica nei confronti di tale istituzione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.4, presentato dai senatori Travaglia e Mungari.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.135.

DI BENEDETTO. Signora Presidente, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.130.

PINGGERA. Anche noi ritiriamo il nostro emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.5.

TRAVAGLIA. Ritiriamo l'emendamento 2.5.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.140.

DEMASI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEMASI. Signora Presidente, intervengo per dichiarare il voto favorevole di Alleanza Nazionale sull'emendamento 2.140 e per richiamare l'attenzione del relatore e del Governo sul fatto che la proposta del collega Wilde è volta a chiarire una situazione che altrimenti potrebbe rivelarsi confusa in fase di attuazione del provvedimento di legge. Infatti, leggendo la lettera *b*) del comma 4 dell'articolo 2 è francamente difficile, *sic stantibus rebus*, comprendere la compatibilità della definizione di imprese turistiche e attività professionali di rilevanza nazionale con la necessità dell'istituzione di elenchi regionali.

Ritengo che, avvicinandoci ad un provvedimento che vuole avere caratteri innovativi, non possiamo lasciare queste sacche di possibile confusione. Quindi, in tal senso, inviterei il Governo e il relatore a rivedere le loro posizioni.

GAMBINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAMBINI, *relatore*. Signora Presidente, vorrei spiegare molto brevemente questo punto perchè credo che si sia ingenerato un equivoco in merito a tale questione. Il tema è il seguente: le imprese turistiche di rilevanza nazionale vengono definite dalla Conferenza Stato-Regioni perchè per queste imprese è necessario definire degli *standard* di qualità minima di carattere nazionale. Se un'agenzia turistica apre in Puglia o in Lombardia deve poter avere delle fideiussioni simili in entrambe le regioni, altrimenti tutte le agenzie turistiche apriranno nella regione in cui la fideiussione è più bassa. Gli *standard* sono di carattere nazionale mentre gli elenchi sono di carattere regionale.

Quindi, capisco l'argomentazione avanzata da parte del collega Demasi, tuttavia vorrei evidenziare che il testo è stato redatto in questo modo proprio per avere elenchi di carattere regionale ma *standard* di carattere nazionale. Pertanto, confermo il mio parere contrario sull'emendamento 2.140.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.140, presentato dai senatori Wilde e Lago.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.141 presentato dal senatore Micele.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.148.

PINGGERA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PINGGERA. Signora Presidente, vorrei precisare che l'emendamento 2.148 è reso superfluo da quello precedentemente accolto, vale a dire quello che fa salve le competenze delle regioni. Pertanto, lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.149, presentato dai senatori Pinggera e Thaler Ausserhofer.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.150.

SELLA DI MONTELUCE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SELLA DI MONTELUCE. Vorrei ricordare che questo emendamento specifica che gli *standard* di qualità non devono riguardare elementi strutturali al fine di evitare che le aziende siano costrette ogni tre anni ad adeguamenti strutturali per mantenersi negli *standard* di qualità predetti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.150, presentato dal senatore Sella di Monteluca.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.151, presentato dal senatore Polidoro e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.6, presentato dai senatori Travaglia e Mungari.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.152, presentato dai senatori Wilde e Lago.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.7, presentato dai senatori Travaglia e Mungari.

Non è approvato.

L'emendamento 2.8 è stato ritirato e trasformato nel seguente ordine del giorno:

Il Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge n. 377-A di riforma della legislazione nazionale del turismo,

premesso che:

si rende necessario rilanciare l'attività turistica che dovrebbe e potrebbe essere fonte di occupazione e di benessere;

è indispensabile porre in essere tutte le iniziative possibili al fine di sviluppare ed incentivare l'attività economica in campo turistico;

viste le sconfinata potenzialità del nostro Paese, l'esistenza di norme tese a prevedere una serie mirata di agevolazioni fiscali per attività turistiche potrebbe contribuire notevolmente al rilancio del turismo;

tali iniziative dovrebbero auspicabilmente essere assunte in un'ottica di investimento e sviluppo, nella consapevolezza che il rapido incremento del gettito sarebbe più che compensativo di una temporanea riduzione;

l'alternativa a interventi mirati di sviluppo è rappresentata esclusivamente dalla progressiva e miope dilapidazione del nostro patrimonio artistico e culturale;

impegna il Governo ad intervenire con adeguate norme valutando diversi strumenti quali:

1. esenzione delle imposte per i ricavi derivanti da visite organizzate, aperte al pubblico, dei locali allo scopo destinati;

2. deducibilità delle spese sostenute per la ristrutturazione delle parti edificate di valore storico-artistico;

3. esclusione delle dimore storiche dagli aggravii derivanti da modifiche del sistema catastale;

4. deducibilità a favore delle imprese ed istituzioni private delle spese sostenute per sponsorizzazioni dirette al restauro, alla manutenzione e alla agibilità di beni culturali, risorse ambientali e verde pubblico.

9.337-391-435-1112-1655-1882-
1973-2090-2143-2198-2932.120

TRAVAGLIA

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi su tale ordine del giorno.

GAMBINI, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

LADU, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo lo accoglie come raccomandazione.

PRESIDENTE. In questo caso non lo mettiamo in votazione.

Come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, sospendo l'esame dei provvedimenti in titolo, che è rinviato ad altra seduta, per passare al successivo punto all'ordine del giorno.

Discussione DDL
n. 3283 ore 10,30

Discussione del disegno di legge:

(3283) Proroga del termine di efficacia del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, recante norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Proroga del termine di efficacia del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, recante norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado», già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Calvi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non essendovi osservazioni, tale richiesta si intende accolta. Ha facoltà di parlare il senatore Calvi.

Relazione orale.
Ore 10,30

CALVI, *relatore*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge governativo oggi in esame è estremamente semplice, sia nel merito che nella formulazione. Si tratta infatti della proroga del termine, decorso il quale diviene efficace il decreto legislativo attinente l'istituzione del giudice unico di primo grado. In sostanza, si va dal luglio di quest'anno al 2 giugno dell'anno prossimo. Le ragioni e la misura della proroga sono state esposte con particolare cura dal Governo nella sua relazione scritta e da me, in qualità di relatore, in Commissione e credo che siano di tutta evidenza, congrue, comprensibili e spero condivisibili.

Tuttavia nel corso della discussione avanti la 2ª Commissione sono state avanzate da numerosi parlamentari dell'opposizione perplessità circa l'opportunità della proroga e la ragionevolezza della sua misura. Credo

quindi sia opportuno che, naturalmente in breve sintesi, siano esposti gli argomenti che giustificano il provvedimento.

Onorevoli colleghi, tutti voi ricorderete certamente che con legge 16 luglio 1997, n. 254, il Parlamento delegava il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per realizzare una più razionale distribuzione delle competenze degli uffici giudiziari. Con decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 il Governo ottemperava alla delega concessa e promulgava un provvedimento relativo all'istituzione del giudice unico di primo grado. All'articolo 247 si legge che il decreto legislativo in questione: «entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r) della legge 16 luglio 1997, n. 254» ovvero 120 giorni dopo la pubblicazione del decreto legislativo nella *Gazzetta Ufficiale*. Quindi, in altre parole, essendo il decreto legislativo del febbraio 1998 dovrebbe entrare in vigore a luglio.

Perchè, dunque, il Governo chiede la proroga? Per tre ragioni sostanziali. La prima riguarda un fatto contingente, in quanto ci si è accorti che l'entrata in vigore cadrebbe in un periodo preferiale e questo potrebbe essere in qualche modo di nocumento perchè in tale periodo gli uffici giudiziari non sono al completo per quanto riguarda il personale di ogni ordine e grado.

La seconda ragione è che – come tutti sappiamo – questa riforma, fondamentale ai fini del rinnovamento del nostro sistema giudiziario, si fonda non soltanto sull'istituzione del giudice unico ma anche su una serie di provvedimenti normativi che sono assolutamente indispensabili perchè questa norma espliciti tutta la sua efficacia. Mi riferisco naturalmente ai provvedimenti relativi alla depenalizzazione, al giudice di pace ed altri ancora, che sono quei provvedimenti che faranno sì che, giocando sul piano del diritto sostanziale e del diritto processuale, il giudice unico possa espletare efficacemente la sua funzione.

Vi è un terzo argomento però che ci riguarda direttamente e che forse i colleghi hanno dimenticato. Allorquando il 29 gennaio 1998 la Commissione giustizia inviò il parere al Ministero di grazia e giustizia relativo all'istituzione del giudice unico di primo grado, nel suo secondo parere questo relatore scriveva, e l'intera Commissione approvava, che in relazione all'articolo 1, comma 1, lettera l) della legge delega con la quale si conferiva delega al legislatore di istituire i circondari di Milano, Roma, Napoli e Palermo nuovi tribunali in sostituzione di sezioni distaccate, si osservava che, nel momento in cui la legge delega fu proposta e votata, quattro centri metropolitani avrebbero potuto essere suddivisi determinando una nuova e diversa competenza territoriale del tribunale. Appariva invece più opportuno intervenire con la riforma avendo a disposizione un più ampio ambito territoriale al fine di rideterminare la competenza anche attraverso l'utilizzazione dei tribunali vicini. Pertanto, si suggeriva di rinnovare una richiesta di delega per consentire l'istituzione di questi nuovi tribunali metropolitani.

Il Governo ha presentato una nuova legge delega, che è all'attenzione della nostra Commissione. Allora, onorevoli colleghi, a fronte della richiesta del Senato, e anche della Camera, di stralciare il problema dei tribunali metropolitani al fine di rispondere alle esigenze che quei problemi ponevano, non possiamo non tener conto che l'istituzione del giudice unico deve e può entrare in vigore contemporaneamente sull'intero territorio italiano. Sarebbe assurdo pensare di fare entrare in vigore a luglio questa istituzione autenticamente rivoluzionaria soltanto per una parte del territorio nazionale, escludendo centri come Roma, Milano, Torino, Napoli e Palermo. Quindi, come vedete, il Governo ha risposto ad una nostra richiesta stralciando questa posizione e rimettendo alla nostra valutazione una nuova legge delega.

Ecco perchè, per queste tre ragioni che vi ho illustrato, a questo punto si rende assolutamente indispensabile che la norma entri in vigore non già a 120 giorni dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del decreto legislativo, ma il 2 giugno 1999, quando non soltanto avremo ottemperato a questa riorganizzazione dei tribunali metropolitani, ma quando presumibilmente e ragionevolmente anche le norme relative alla depenalizzazione e al giudice di pace saranno divenute legge. Per queste ragioni credo che il Governo abbia giustamente chiesto la proroga fino al 2 giugno 1999 ritenendo questa data sufficientemente ampia affinché Governo e Parlamento possano coordinare tutti i loro impegni e far entrare in vigore nella sua pienezza questa riforma che certamente rinnova in modo positivo il nostro ordinamento giudiziario. (*Applausi dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo e Partito Popolare Italiano*).

Discussione
generale.
Ore 10,38

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Cortelloni. Ne ha facoltà.

CORTELLONI. Signora Presidente, colleghi senatori, con il provvedimento oggi al voto di questa Assemblea il Governo manifesta la necessità a che l'entrata in vigore del nuovo ordinamento processuale di primo grado sia differito al giugno 1999. Qualcuno, con comprensibile preoccupazione come ha ricordato il relatore, ha eccepito che si tratta dell'ennesimo esempio di, passatemi l'espressione proroga all'italiana. Noi siamo invece fermamente convinti dell'opportunità di questo slittamento. Crediamo, infatti, che le finalità che il legislatore si è prefisso di raggiungere con il decreto legislativo n. 51 del 1998 non siano realizzabili qualora in via preliminare non venga attribuita efficacia ad altri provvedimenti attualmente *in itinere* e riguardanti appunto la macchina giustizia. A titolo meramente esemplificativo richiamo l'atto Senato n. 2570 in materia di delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori, previsto in calendario per la prossima settimana, e l'attribuzione di competenze in materia penale al giudice di pace. Occorre, cioè, completare quel più ampio processo legislativo che permetta di alleggerire il carico degli uffici giudiziari tanto da poter superare la paralisi nella quale ci troviamo attualmente. Infatti, specialmente nell'ambito degli uffici penali, non porterebbe

a nulla limitarsi a trasferire al giudice unico le migliaia di fascicoli attinenti a notizie di reato per fatti anacronistici e valori ormai inadeguati alla tutela penale. Il giudice unico verrebbe a trovarsi in pochi mesi nella medesima situazione in cui versano gli operatori attuali.

Il decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rappresenta l'atto finale di un processo di riforma che ancora non è giunto a compimento. Allo stato, non differire il termine di efficacia del citato decreto legislativo n. 51 del 1998, recante norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado, significherebbe svuotare di contenuto il complessivo disegno che il Governo sta attuando in materia di giustizia. Crediamo, quindi, che l'approvazione di tale provvedimento, in questo preciso momento storico, rappresenti quasi un atto dovuto.

Pertanto, a nome del Gruppo Rinnovamento Italiano e Indipendenti, preannuncio fin d'ora il voto favorevole al disegno di legge n. 3283.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cirami. Ne ha facoltà.

CIRAMI. Signora Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 3283 prevede uno slittamento del termine previsto per l'istituzione del giudice unico di primo grado, che era stato prospettato come una riforma epocale, ma soltanto perchè aboliva la tradizione millenaria di una figura assai emblematica, quella del pretore, per sostituirla con quella assolutamente anonima del giudice unico di primo grado, che nell'immaginario collettivo non è stata ancora assolutamente recepita.

Abbiamo anche il pessimistico sospetto che ai funerali di questi giorni delle riforme epocali della Commissione bicamerale per le riforme costituzionali si aggiunga quest'altra, celebrata come una grande riforma. Noi l'abbiamo accettata, rassegnati per la fine del pretore, poichè, se da un lato postulava il riordino della competenza e della giurisdizione, però, dall'altro, prospettava come sua necessità la revisione organica della nuova geografia giudiziaria sul territorio. Invece, in Commissione, in occasione dell'espressione del parere sul decreto legislativo n. 51 del 1998, abbiamo assistito alla corsa, assolutamente clientelare, all'istituzione di sezioni distaccate di tribunale, a seconda delle capacità di pressione di questo o quel meccanismo politico parlamentare, per cui ne è nata sul piano della geografia giudiziaria, una sorta di giurisdizione «a macchia di leopardo», che ci lascia quindi tuttora pessimisti sull'efficacia di tale riforma.

Pertanto, tale riforma non è stata completata perchè postulava e postula tuttora la revisione delle norme processuali al fine di rendere omogeneo il trattamento davanti al giudice unico, monocratico, di prima istanza, trattamento caratterizzato da alcune procedure differenziate mutate per intero dalle norme relative ai reati di competenza dell'ex pretore.

Si disse che l'avvio di questa riforma prima di trattare la revisione della circoscrizione giudiziaria sarebbe servito ai fini di una sperimentazione. Ecco, già basterebbe questo dato per evidenziare quanta improvvisazione c'è nella decisione di sperimentare qualcosa che, invece, doveva essere organicamente prevista in uno sia con la riforma della giurisdizione

sia con la presenza della giurisdizione sul territorio: questo, però, non è stato fatto.

Da queste considerazioni, pur credendo in una riforma, che abbiamo accettato con rassegnazione, derivano il nostro pessimismo e la nostra richiesta al Governo, onde evitare le proroghe alle quali sicuramente assisteremo successivamente, di essere chiaro e di indicare una data certa, seppur più lontana, per poter attuare quello che era nei desideri di tutti i componenti della Commissione giustizia del Senato, ossia di veder finalmente riordinato il territorio attraverso una nuova situazione di tribunali e distretti di Corte d'appello.

Infatti, la sensibilità mostrata nei confronti di questa riforma, che è stata tanto pubblicizzata e definita come epocale, finirebbe con l'essere poi mortificata se la proroga servisse soltanto ad aggiustare qualche dato e non fosse riportata nell'interezza della riforma della giustizia sul territorio. Se le cose non sono in questi termini, ci affidiamo - con molto pessimismo - alla capacità del Governo di attuare alla data indicata nel disegno di legge in esame, e cioè il 2 giugno 1999, quello che non è stato in grado di realizzare entro quella già indicata in sede di decreto legislativo. Per quello che c'è da fare e per come dovrà essere fatto siamo pessimisti sulla possibilità che al 2 giugno 1999 ciò possa essere attuato, a meno che non si realizzi quel «pannicello caldo» che serve soltanto a pubblicizzare che qualcosa è stato fatto nel settore giustizia, ma che poi in sostanza si è voluto riformare tutto per non riformare nulla. (*Applausi dai Gruppi per l'UDR (CDU-CDR-Nuova Italia) e AN*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Preioni. Ne ha facoltà.

* PREIONI. Signora Presidente, io avevo immaginato che oggi il Ministro assistesse ai lavori del Senato.

L'enfasi che era stata usata quando, nel luglio del 1997, era stata approvata la legge di riforma del giudice unico era tale che tutti si aspettavano di vedere dei risultati concreti nei tempi previsti dalla legge; invece oggi constatiamo che i termini che il legislatore aveva posto per l'attuazione di quelle norme non vengono rispettati, nè osservati.

Il Ministro dovrebbe essere qui oggi a mostrare la faccia al Parlamento e a rispondere di un grossolano errore compiuto dal Governo nel momento in cui quest'ultimo ha fatto il preventivo dei tempi necessari per l'attuazione della riforma. Quanto dichiarato dal relatore, senatore Calvi, è vero, però credo vada letto in modo diverso e meno ottimistico. Teniamo presente che l'iniziativa della riforma è partita dal Governo, il quale ha presentato al Parlamento la proposta di delega ai fini dell'attuazione della riforma. Quindi i tempi e le modalità di attuazione l'Esecutivo aveva o avrebbe dovuto esaminarli, studiarli, prevederli e dettagliarli nel momento stesso in cui chiedeva al Parlamento di essere delegato a riformare una materia così importante e delicata. Evidentemente il Governo ha agito in maniera estremamente affrettata, grossolana e senza avere un'attenta conoscenza dei fatti, con estrema superficialità. Pertanto, credo che a

questo punto, poichè il Governo stesso ha presentato alle Camere la proposta di differire il termine di attuazione della riforma, dovrebbe esser qui nella persona del Ministro di grazia e giustizia a spiegare ai cittadini – attraverso la mediazione dell'Assemblea parlamentare – il motivo per cui fin dall'inizio ha compiuto degli errori così gravi di valutazione dei tempi necessari per l'attuazione della riforma stessa.

Nel corso dell'intervento del relatore, sono emerse alcune spiegazioni, ma vorrei rilevare che questi aspetti erano noti fin dall'inizio: non sono dei fatti sopravvenuti che potrebbero giustificare un differimento dei termini. Tra l'altro, tali questioni erano già state sollevate in Commissione giustizia in occasione dell'esame del disegno di legge di delega per la riforma del sistema giudiziario e quindi era perfettamente prevedibile che nei tempi stabiliti da quel disegno di legge il Governo non sarebbe stato in grado di far partire la riforma dell'organizzazione e delle competenze giudiziarie di primo grado.

Quindi, l'aver insistito affinché nella legge di delega venisse posto un termine eccessivamente ristretto, nonostante allora fosse stato detto che questo non poteva essere rispettato, è una grave mancanza da parte del Governo. È stato commesso un errore insistito, nonostante ciò fosse stato fatto notare, anche dal sottoscritto, nel corso dei dibattiti che si sono svolti in Commissione giustizia.

Probabilmente, il termine di 120 giorni sarebbe stato sufficiente se l'istituzione del giudice unico di primo grado si fosse basata sulle preture esistenti, piuttosto che sui tribunali e sulla formazione di sezioni distaccate in alcune situazioni particolari. Se la riforma fosse stata attuata partendo dalla struttura organizzativa delle preture esistenti, certamente oggi si sarebbe potuto dare luogo in maniera opportuna all'attuazione della riforma nel termine previsto del mese di luglio di quest'anno. Infatti, tale riforma nei suoi intenti aveva ed ha ragion d'essere, però le modalità di attuazione sono tali da far ritenere che sia destinata al fallimento.

Mi riservo di intervenire successivamente per l'illustrazione degli emendamenti.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Caruso Antonino. Ne ha facoltà.

CARUSO Antonino. Signora Presidente, onorevoli colleghi, la storia del giudice unico ha inizio l'11 settembre di due anni or sono, il 1996, allorchè venne presentato proprio qui in Senato il disegno di legge n. 1245, di iniziativa del Ministro guardasigilli, professor Flick, il cui titolo appunto era: «Delega al Governo per l'istituzione del giudice unico di primo grado». Era stata sufficiente per il neo ministro una sola operosa prima estate della sua esperienza di Governo per immaginare, progettare e proporre quella che il relatore definì in maniera entusiastica, forse anche un po' roboante, «la più grande e complessiva azione di riforma del sistema giudiziario mai prima d'allora tentata» (e sottolineo tentata).

La legge fu approvata da una maggioranza allora assai baldanzosa e da una parte delle forze di opposizione, allora ancora fiduciose e fidanti del fatto che la delegazione legislativa potesse essere quello strumento agile previsto dall'articolo 76 della nostra Costituzione, come misura eccezionale da impiegarsi per dotare il Paese di particolari tipi di norme, in circostanze peculiari perfettamente desumibili dai lavori dell'Assemblea Costituente e dal dibattito dottrinario e non già, come si è poi verificato nel corso della legislatura, un *èscamotage* proprio a questo Governo per espropriare di parte delle sue prerogative l'organo primariamente deputato alla funzione legislativa, cioè il Parlamento.

Fui tra coloro che manifestarono dubbi e perplessità; fui tra coloro che, pur convenendo sulla necessità di intervenire con idonei correttivi sul nostro sistema di giustizia in evidente situazione di sbando (per non dire in situazione preagonica), non credettero alla possibilità di veder decollare in tempi brevi un'azione di così radicale, copernicana riforma, come quella che si prefigurava dalla lettura della legge conferente la delega.

Mi fu fatto intendere, lo ricordo perfettamente, che la mia proposta di dar luogo, anche solo in via transitoria, ad un intervento immediato attraverso la valorizzazione del giudice unico che già c'era (cioè il pretore), potenziandone e attualizzandone le competenze, in luogo di inventarne uno nuovo, non era degna nemmeno di essere presa in considerazione, perchè corrispondeva ad un «volare basso» non consono ad un Governo e ad un Ministro che, viceversa, «pensavano alto».

Mi sentii quasi trattato, devo confessarlo, come un provinciale, inopportuno al tavolo di chi sa dire, di chi sa fare, di chi sa. Tant'è che, ancora una volta incredulo, anche di fronte alla iattante parte conclusiva della relazione che accompagnava il testo della legge «Non si provvede a redigere la relazione tecnica, in quanto dall'iniziativa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato», quasi stupidamente chiesi se intendevo bene e se, quanto meno, il costo zero – signorilmente relegato dal Ministro (come deve essere per tutte le questioni di volgare denaro...) (*Brusio in Aula. Richiami del Presidente*).

PRESIDENTE. Mi scusi se la interrompo, senatore Caruso.

Chiedo la cortesia ai colleghi di Rinnovamento Italiano e della Lega Nord di consentire che il senatore possa svolgere il suo ragionamento con maggiore tranquillità.

La prego di riprendere il suo intervento, senatore Caruso.

CARUSO Antonino. Quasi stupidamente, come dicevo, chiesi se intendevo bene e se, quanto meno, il costo zero – signorilmente relegato dal Ministro (come deve essere per tutte le questioni di volgare denaro), come chiosa conclusiva all'illustrazione dell'ambizioso progetto – poteva essere almeno inteso in senso algebrico, considerato bilancisticamente il risparmio derivante dalla soppressione di numerose – ben 200 – sedi distaccate delle preture (ma il giudice di pace, ci dice il Ministro, sarà – quando lo

sarà – il vero presidio della giustizia sul territorio), con i maggiori costi palesemente occorrenti per il decollo della riforma. Fui dialetticamente giustiziato da un lapidario «naturalmente», e tanto mi bastò.

La proposta del Ministro di grazia e giustizia fu quindi approvata dal Senato e dopo il successivo esame dell'altra Camera divenne la legge 16 luglio 1997, n. 254. La legge fu approvata esattamente come il Ministro la voleva e in particolare nessuna modifica venne apportata dal Senato, nè dalla Camera, a quelle parti destinate a disciplinare il meccanismo di entrata in vigore e, quindi, a regime della progettata e ponderata riforma.

Non fu modificato l'iter temporale per il preventivo esame in sede consultiva degli emanandi decreti legislativi (i colleghi della Commissione giustizia se li trovarono poi, come si dice, «tra Natale e Capodanno» e se ne lamentarono, quasi non fosse stata loro la relativa responsabilità, loro la scarsa preveggenza) e, soprattutto, non fu apportata alcuna modifica alla proposta del Ministro che, per gli ulteriori e più qualificanti termini temporali, così recitava e, quindi, così tuttora recita: «Stabilire che le disposizioni contenute nei decreti legislativi di cui al presente articolo» (badate bene: «di cui al presente articolo», che è un articolo unico) «abbiano efficacia 120 giorni dopo la loro pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*».

Andò poi tutto per il meglio, nel senso che il Governo, assai diligente e tempestivo, predispose i decreti legislativi esattamente nel tempo che si era da sè prefissato e li sottopose all'esame consultivo delle Camere, che li approvarono; già, per la verità occorre dire, con qualche dubbio e con qualche malcontenta brezza di problematicità anche da parte di forze della maggioranza su alcuni aspetti che apparivano, invero, delle forzature: si pensi alla resurrezione, miracolosa come tutte le resurrezioni, della magistratura onoraria affidata agli avvocati e soppressa in sede di conferimento della delega.

I decreti legislativi istitutivi del nuovo giudice, il giudice unico di primo grado, vennero dunque definitivamente adottati dal Consiglio dei ministri nella riunione del 13 febbraio 1998 e firmati dal Presidente della Repubblica e dal Presidente del Consiglio il successivo 19 febbraio.

Tutto è bene quel che finisce bene, si direbbe, ed io, personalmente, sentendomi quasi più stupido di quando avevo chiesto al Ministro le spiegazioni sul «costo zero», pensai che avevo proprio avuto torto e che di lì a poco il decreto legislativo sarebbe stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e che, insomma, nel giro di centoventi giorni il giudice unico avrebbe iniziato la propria meritoria battaglia per la salvezza della giustizia nel nostro Paese.

Licenziai quindi, quasi con fastidio, quei colleghi – come si dice – «solitamente ben informati» che insistevano a mormorare sul fatto che il «costo zero» tale non era, nè aritmeticamente nè algebricamente, e nemmeno a tentare qualche esercizio con i logaritmi.

Pensai che fossero i soliti disfattisti, agnostici e qualunquisti, trasversali a maggioranze e ad opposizioni, provinciali incapaci – al contrario degli uomini dei partiti che ora governano – «di pensare e di volare alto».

Io spero che questo progetto del giudice unico, alla fine, al Ministro almeno, porti fortuna. Perchè, a me non ne ha portata affatto.

Pensate, colleghi: avevo appena finito di persuadermi di aver avuto torto e che la riforma si sarebbe fatta; non solo, che si sarebbe fatta nei ristretti tempi previsti, e non mi accorgevo che stavo iniziando a sbagliare per la seconda volta consecutiva.

Infatti, prima ancora che il decreto legislativo istitutivo del giudice fosse pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e quindi entrasse in vigore (la cosa sarebbe avvenuta un mese più tardi, e cioè il 20 marzo), qualcosa ebbe evidentemente a incrinarsi nel meccanismo pur oleato progettato dal Ministro dell'Ulivo (almeno tale qualità avrebbe dovuto averla).

Insomma, tra il 19 febbraio (data della firma del Presidente) ed il successivo 3 marzo (nel brevissimo arco di tredici giorni), accadde evidentemente l'imponderabile: tant'è che il Ministro di grazia e giustizia (ancora una volta di sua iniziativa, anzi - questa volta - per la verità, con il concerto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica) si fece a presentare alla Camera dei deputati un disegno di legge (l'atto Camera n. 4625), che è il genitore naturale di quello oggi assegnato alla nostra discussione.

Pure tale proposta legislativa è caratterizzata dall'ampiezza degli spazi progettuali e, in tre distinti titoli, si propone varie cose: in primo luogo, l'introduzione di disposizioni sul contenzioso civile pendente; in secondo luogo, nuove norme di procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e sull'irrilevanza penale del fatto; e, infine, in terzo luogo, chiedeva il rinvio dell'efficacia del non ancora (a quel momento) entrato in vigore decreto legislativo istitutivo del giudice unico.

Il rinvio era, per la verità, chiesto al 2 gennaio 1999 (delle motivazioni apparenti, in quanto comunicate dal Ministro, dirò fra un attimo), ma la grande prudenza dei colleghi della Camera - unita al grande buon senso nel farne stralcio dal più ampio provvedimento in cui era stato collocato - ebbe a preferire la più ampia data del 2 giugno 1999, che ora ci è proposta.

E qui, colleghi, mi permetto una breve divagazione, che vi prego di concedermi. Riguarda il solito «costo zero».

Ebbene, proprio esaminando (in previsione del presente intervento) l'Atto Camera n. 4625, mi sono avveduto che la copertura finanziaria prevista, badate bene per il solo titolo I, è pari (per cinque anni) a ben L. 60.193.800.000.

Io non so preparare le norme di copertura finanziaria - questo è pacifico - ma il Ministro del tesoro senz'altro sì.

E allora, posto che lo stanziamento a regime per le nuove indennità nel contempo concesse al giudice di pace nell'ambito del predetto titolo I, si afferma essere pari a L. 6.713.000.000 annue, vuol dire che i restanti oneri (grosso modo per ventisette miliardi di lire!) sono uno degli esatti e finalmente veri costi dell'istituzione del nuovo sistema del giudice unico, quantomeno per quanto riguarda il versante delle cause sottratte al-

l'ex pretore e attribuite alla competenza del giudice di pace, piuttosto che alle sezioni stralcio istituite, sino ad oggi perlomeno, dal solo punto di vista legislativo.

Mi sto chiedendo, a questo punto, signor Sottosegretario, che non sia mai che, anche sul fatto di credere al «costo zero», avessero ragione i colleghi «solitamente ben informati» di cui prima dicevo e, ancora una volta, al solito, avessi torto io?

Fine della divagazione e torno al tema principale della proroga richiesta dal Governo e su cui la maggioranza deve deliberare al più presto, me ne rendo conto (il Ministro è stato fortunato, perchè la pubblicazione del decreto legislativo è avvenuta con oltre un mese di ritardo, altrimenti il giudice unico entrerebbe ineluttabilmente in vigore esattamente fra undici giorni).

Si legge nella relazione che accompagna la richiesta di slittamento quanto testualmente riporto, perchè il Ministro non possa lamentare un'inesatta illustrazione:

«Le ragioni del breve rinvio risiedono, non in difficoltà o ritardi nell'adeguamento delle disposizioni ordinamentali e processuali, opera già compiutamente realizzata, ma hanno carattere essenzialmente tecnico».

Vediamo quali:

1) «La data prevista per l'entrata in vigore della riforma (intorno al 20 luglio) si colloca infatti proprio a ridosso del periodo feriale, nel momento di minor efficienza degli uffici: laddove è necessario, al fine di realizzare una giusta partenza per una riforma di così vasta portata, il massimo impegno di tutto il personale di ogni ordine e grado».

Spero che il Ministro sia in grado di governare il suo personale e che, in occasioni eccezionali, sia in grado di concentrare ed organizzare le ferie del proprio personale anche in maniera diversa dal solito agosto italiano.

Tuttavia la ragione esposta non è vera e il Ministro lo sa.

Il Ministro da ultimo ha svolto la professione di avvocato e quindi sa che, proprio nel periodo feriale, quando normalmente parte del personale è in ferie, ma quando è anche sospesa la trattazione di pressochè tutti gli affari, si ha il momento più propizio per riordinare e per riorganizzarsi. Gli uffici lo fanno abitualmente, con riferimento agli arretrati e lo possono fare anche per porsi a regime con il nuovo modello.

La data del 20 luglio era comunque sin dall'inizio prevedibile per il Ministro, proprio per le ragioni che ho prima detto e cioè che sia lui, sia le Camere hanno svolto tempestivamente il proprio lavoro, in conformità al programma imposto da lui e non da altri.

Al più, se la *Gazzetta Ufficiale* fosse stata più solerte nella pubblicazione del decreto legislativo, il Ministro si sarebbe trovato con la riforma da eseguire intorno al 10 luglio, e non più tardi.

E tuttavia il Ministro non avrebbe potuto avere conoscenza del ritardo, a meno che non abbia tra le sue qualità anche quella della preveggenza – quella del coraggio, mi richiamo a quanto diceva precedentemente

il senatore Preioni, abbiamo definitivamente accertato che non ce l'ha –, nel momento in cui – era, come ho detto, il 3 marzo – ebbe a richiedere il rinvio.

Il problema è quindi semmai un altro, e cioè che il Ministro ebbe – preso forse dall'entusiasmo dell'invenzione – a sbagliare i conti fin dall'inizio. Nulla di male, sarebbe bastato serenamente dirlo e tutti avremmo compreso, confidando che il resto del progetto permanesse valido e senza errori. E non come pensa la gran parte degli addetti ai lavori (avvocati e magistrati), che sembrano proprio non gradirlo.

Ma non è questa la sola ragione e vediamo, dunque, cosa aggiunge il Ministro nella sua relazione: «Altre ragioni che consigliano il breve slittamento della norma (tralascio) risiedono nella necessità di pervenire, contemporaneamente (e sottolineo contemporaneamente), alla approvazione sia delle misure di sostegno oggetto degli altri titoli del presente disegno di legge, sia del disegno di legge sulla depenalizzazione e va da ultimo considerata l'esigenza della realizzazione dei tribunali metropolitani nei circondari di Torino, Milano, Roma, Napoli e Palermo».

Credo sia quasi ingeneroso, da parte mia, dover dire che la prima di tali ulteriori ragioni ha il sapore, da parte del Ministro, di una vera e propria confessione.

Confessione, non solo di aver fatto male i conti dei tempi, ma anche del fatto che il suo ambizioso progetto di riforma è sembrato anche a lui – da subito – fare acqua almeno sotto qualche profilo: per esempio quelli che il Ministro stesso si è proposto di emendare, o meglio, di rammendare, attraverso i rimedi previsti dal disegno di legge presentato il 3 marzo, dopo l'adozione – credo, a questo punto, da qualificarsi quantomeno incauta – del noto decreto legislativo di istituzione del nuovo giudice che in quel momento non era ancora entrato in vigore. E così pure, deve dirsi, per la questione «depenalizzazione».

Mi chiedo, infatti, se sia concettualmente corretto impiantare e difendere un'azione di riforma, dal Ministro stesso e dal relatore declamata come ambiziosa, straordinaria, grandissima, subordinandone l'efficacia ad un evento incerto, non solo nel tempo futuro, ma – quantomeno teoricamente – anche nel suo stesso verificarsi.

Questo Governo durerà – temo – e la depenalizzazione prima o poi si farà, ma mi chiedo se il Ministro si renda conto di cosa mai capiterà se – già entrato in vigore il giudice unico – ciò non dovesse accadere in tempi perlomeno contenuti.

Ma il Ministro, come si evince dalla lettura che ho appena svolto, già si è dato risposta a tale quesito. Credo che il Ministro non si sia condotto in questa vicenda in maniera appropriata e credo anche che il lavoro svolto dall'apparato del Ministero abbia rappresentato un'intempestiva distrazione delle risorse, non fosse altro che sotto un corretto profilo logico e metodologico.

Non sono felice di quanto sono stato costretto a dire, e nemmeno lo sono stato giorni fa in Commissione quando – con la medesima grave e direi inconcepibile costrizione dei tempi che ha caratterizzato anche la ca-

lendarizzazione odierna del provvedimento in Aula – ho ripetuto le sensate ragioni che militavano e militano per l'opportunità, come dire, di un salutare passo di fianco.

Non sono per nulla felice perchè, pur consapevole del mio ruolo di oppositore, un po' mi annoia di dover semplicemente «dir contro», parlando al peggior sordo che possa esistere, che è colui che non vuol sentire, anche perchè parla con la senatrice Barbieri da un quarto d'ora. (*Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente e della senatrice Scopelliti*).

Colleghi, avrete letto, oppure fra poco leggerete, tredici emendamenti che recano anche la mia firma.

Provvederò ad illustrarli molto brevemente, quando sarà il momento, perchè in realtà possono essere raggruppati sul piano logico in due soli gruppi.

Io spero che tra di essi, ovvero tra quelli presentati da altri colleghi, vi sia la soluzione giusta per evitare a questo Parlamento quello che diversamente mi sembra inevitabile: una legge al semestre (ovvero, nel migliore dei casi, all'anno), per procrastinare i tempi di quanto non si riesce o non è possibile realizzare: in questa seconda Repubblica, così com'era scontata abitudine nella prima.

Così è stato con il decreto sui penitenziari di Pianosa ed Asinara, così è stato e forse così continuerà ad essere per le norme sugli sfratti. E sarà mortificante, non solo per il Parlamento, ma questa volta soprattutto per il Ministro di grazia e giustizia, nei confronti degli operatori della giustizia e di tutti i cittadini che, malgrado questo Ministro, nella giustizia continuano a credere. (*Applausi dai Gruppi Alleanza Nazionale, Forza Italia, Lega Nord-Per la Padania indipendente e Centro Cristiano Democratico-Cristiani Democratici per la Libertà. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Greco. Ne ha facoltà.

GRECO. Signora Presidente, onorevoli colleghi, se il disegno di legge in questione è in discussione in questa Assemblea è perchè personalmente mi sono dovuto assumere l'onere e la responsabilità di portarlo alla vostra cortese attenzione chiedendo in Commissione la revoca della sede deliberante; una procedura fissata in tutta fretta come spesso avviene da un po' di tempo a questa parte nel momento in cui si vogliono approvare delle leggi quasi alla chetichella senza farle conoscere e portarle alla conoscenza dell'Assemblea.

Io e gli altri colleghi, che hanno sostenuto la proposta di revoca della sede deliberante, siamo stati costretti a farlo non per un testardo ostruzionismo, ma perchè abbiamo constatato, con rammarico, l'impossibilità di percorrere la strada di un rapporto costruttivo tra maggioranza ed opposizione e, ancor peggio, tra opposizione e Governo. Abbiamo, tra l'altro, dovuto registrare un'assoluta impraticabilità per una dialettica collaborazione allorchè in forza di una sostenuta, ma discutibilissima e niente affatto pacifica prassi – e sottolineo «prassi» – sono stati assassinati – come con

efficace *humour* ha detto in Commissione il collega Caruso Antonino – i mille e più emendamenti presentati sull'unico articolo del disegno in titolo con un sol colpo. Ecco perchè abbiamo voluto rendere partecipe l'intera Assemblea delle nostre critiche verso un Governo che, a nostro parere, mostra di voler far uscire la giustizia dallo stato comatoso in cui versa con riforme improvvisate, sperimentali, disorganiche, confuse e oltretutto, dal punto di vista del loro susseguirsi cronologico, disordinate, tanto che, come in questo caso, siamo costretti spesso a rivederle nella loro data di entrata in vigore rispetto alla quale si registra un gioco delle proroghe a catena, come se ci si dilettaesse all'estrazione dei numeri dal bussolotto. Poco fa il collega Caruso Antonino citava le continue proroghe richieste per l'abrogazione degli istituti penitenziari dell'Asinara e di Pianosa, per non parlare delle continue proroghe in materia di sfratti. Anche il disegno di legge al nostro esame prova tale modo di operare del Governo e della maggioranza che gli sta dietro.

Come ha già richiamato chi mi ha preceduto, non sfugge che il provvedimento al nostro esame costituisce lo stralcio di un più ampio disegno proposto dal ministro Flick, di concerto con il ministro Ciampi, contenente disposizioni in tema di definizione del contenzioso civile pendente, di procedimenti davanti al tribunale in composizione monocratica, di rilevanza penale del fatto, di indennità spettante al giudice di pace e, guarda caso, in ultimo, di richiesta di proroga dell'entrata in vigore della legge. Però, mentre il disegno di legge relativo a quest'ultimo punto viene alla nostra attenzione, di quelli che si riferiscono agli altri punti non sappiamo la fine che faranno nel corso dell'esame nei due rami del Parlamento. Si tratta di interventi correttivi, come si può leggere nella relazione; una relazione che ci mancava, caro sottosegretario Ayala, e al momento dell'esame del provvedimento in Commissione abbiamo avanzato questa critica e subito dopo fatto ammenda nei confronti del Governo. Ora però la relazione l'abbiamo letta e siamo qui proprio per contestare quella sua doglianza nel momento in cui ci tranquillizzava e ci assicurava affermando che nella relazione c'erano i validi motivi...

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Per noi è così.

GRECO. ... della richiesta di questa proroga. Non sono affatto validi, e adesso leggo cosa c'è scritto in questa relazione, così i colleghi si potranno rendere conto se i nostri tentativi di bloccare questo tipo di riforma fossero fondati o meno. Si legge nella relazione che si è ritenuto di proporre questa proroga perchè, ed è detto testualmente: «ovviamente» – e mi piace sottolineare questo termine – «sono interventi correttivi necessari all'attuale sistema normativo nel quale va ad inserirsi il giudice unico che» udite, udite – «non è stato possibile contestualmente realizzare perchè esulavano dall'ambito della delega concessa». Lo ha già sottolineato il collega Caruso Antonino, ma *repetita iuvant*: il Governo fa finta di non sapere che molti di noi dell'opposizione hanno cercato di frenare la riforma

del giudice unico. Volevamo infatti che fosse preceduta da altre prioritarie riforme ad essa strettamente connesse; anzi, molti di noi, me compreso, vista l'assurda pretesa di voler una riforma epocale a costo zero, come l'avete voluta voi, abbiamo cercato invano anche di convincere il Governo e la maggioranza a mettere da parte l'idea del giudice unico e a pensare invece di valorizzare maggiormente, anche con un'ampliamento delle competenze, il pretore, un giudice monocratico di pronto e immediato intervento con alle spalle una lunga e rispettabilissima tradizione storica. Il ministro Flick, però, evidentemente ha ritenuto più qualificante per la sua persona una riforma "epocale", così l'ha definita, la riforma del giudice unico, senza eccessivamente preoccuparsi di farla precedere o, quanto meno accompagnare, da altri interventi indispensabili o, comunque, ad essa strettamente connessi, come dicevo prima. Si è accorto dell'interdipendenza soltanto adesso che si avvicina il 20 luglio, data prevista per l'entrata in vigore di questa sua tanto voluta e difesa riforma.

Teniamo altresì conto che il Ministro nel suo disegno di legge ha chiesto non una proroga sino alla fine del 1999, ma un breve periodo di proroga di poco meno di sei mesi, sino al 2 gennaio 1999. Sapete perchè così breve? Lo dice la relazione: «non per difficoltà o ritardi nell'adeguamento delle disposizioni ordinamentali e processuali che» - si dice, lo sottolineo, con spudoratezza - «sarebbero compiutamente già realizzate, ma soltanto per ragioni tecniche». Ancora nella relazione, si specifica che: «La data prevista per l'entrata in vigore della riforma si colloca, infatti, proprio a ridosso del periodo feriale, nel momento di minore efficienza degli uffici, laddove è necessario, al fine di realizzare una giusta partenza per una riforma di così vasta portata, il massimo impegno di tutto il personale di ogni ordine e grado». Al primo punto non si pone, quindi, la necessità di procedere alle riforme. Che bella motivazione, quindi, caro signor Sottosegretario! Come minimo, fa ridere.

La verità risiede nelle altre ragioni che si vogliono far passare come di secondaria importanza o di scarsa valenza (che voi, infatti, mettete in secondo ordine): l'approvazione di misure di sostegno, di cui agli altri titoli del disegno di legge di iniziativa governativa; la depenalizzazione, gli interventi sul giudice di pace, la realizzazione dei tribunali metropolitani nei circondari di Torino, Milano, Napoli e Palermo e - aggiungo io - la definizione dell'*iter* dell'istituzione delle sezioni stralcio. A questo proposito, sapete a che punto sta la situazione delle sezioni stralcio, varate fin dall'anno scorso? Dovevamo assumere o quanto meno far entrare nell'amministrazione della giustizia 1.500 avvocati; anzi, sulla Coreco, come mi corregge giustamente il sottosegretario Ayala sono pervenute 800 domande; tra queste il Consiglio superiore della magistratura, con criteri - ripeto - molto restrittivi, ne sta dichiarando inammissibili circa 300.

Dobbiamo credere realmente che siano sufficienti i sei mesi previsti dal decreto del Ministro, o l'hanno stabilito nella riformulazione approvata dai colleghi deputati, per portare a termine tutte queste riforme propedeutiche al giudice unico? Evidentemente, una volta compreso che non è più tempo di abusare del ricorso ai decreti-legge e alla procedura della richie-

sta di deleghe, Governo e maggioranza pensano comunque di abusare dell'uso della sede deliberante anche per quanto riguarda questo tipo di riforme. Tuttavia devono fare i conti anche con noi perchè – come ho evidenziato poc'anzi – le deliberanti in Commissione non sempre mettono a fuoco i veri problemi delle riforme che si vogliono attuare in tutta fretta; l'opposizione, quindi, non è facilmente disponibile ad agevolare – appunto – l'approvazione affrettata di questo tipo di disegno di legge, che richiede invece ponderazione e l'ampio vaglio assembleare.

Concludendo il mio intervento, per quanto riguarda il disegno di legge al nostro esame, il mio Gruppo politico ritiene che i casi sono due: o il Governo afferma il vero quando dice – come leggo nella relazione – che l'opera ordinamentale processuale necessaria alla riforma sul giudice unico sia già stata realizzata, e allora tanto varrebbe far entrare in vigore la riforma alla scadenza del termine previsto inizialmente o, al massimo, al termine stabilito dalla proroga invocata dal Ministro stesso (da qui nascono i nostri emendamenti soppressivi che – sottolineo – sono stati presentati provocatoriamente, dopo tutto quello che ho affermato poc'anzi sulla non credibilità della tesi del Governo), ovvero si riconosca la sussistenza, oltre che dei motivi tecnici, delle tante ragioni ordinamentali, processuali, di strutture, per soddisfare le quali è necessario altro che l'anno di proroga valutato sufficiente in tutta fretta dalla Camera dei deputati! Come minimo, occorre prevedere il 2 gennaio 2000.

Infine, rivolgo un cortese invito al signor Ministro e, per esso, al suo rappresentante qui in Aula. Perchè il ministro Flick, che in altre occasioni ha dimostrato tanta sensibilità ed ascolto nei confronti della magistratura e della sua associazione rappresentativa (e forse molto meno del Parlamento), anche in questa occasione non si consulta con tali organismi? Io li ho consultati e sono sicuro che magistratura e Associazione nazionale magistrati ritengono che sarebbe veramente una iattura prevedere una data predeterminata e fissata in questo brevissimo scorcio di secolo senza prima avere la certezza di completare entro la stessa data riforme complesse o non facili del tipo di quelle proposte dallo stesso Ministro nel suo disegno di legge, dal quale è stato stralciato il provvedimento oggi alla nostra attenzione. Poichè anche noi del Gruppo Forza Italia riteniamo – una buona volta d'accordo con la magistratura – che sia una iattura far entrare in vigore una riforma senza che sia accompagnata da tutte le altre da noi considerate interdipendenti, a cominciare da quelle volte ad assicurare maggiori garanzie processuali con una rivisitazione del rito pretorile, dichiariamo sin d'ora la nostra contrarietà al disegno di legge nel testo approvato dalla Camera dei deputati. (*Applausi dai Gruppi Forza Italia, Alleanza Nazionale, Centro Cristiano Democratico-Cristiani Democratici per la Libertà e del senatore Milio*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

CALVI, *relatore*. Signora Presidente, vorrei con brevità osservare come da parte di molti si sia colta l'occasione per esprimere una critica complessiva della riforma del giudice unico. Il che mi sembra improprio in questa sede, ove si sarebbe dovuto affrontare invece il tema di questa legge e cioè la proroga del termine di efficacia di un decreto legislativo.

**Replica relatore
ore 11,27**

A me pare che le osservazioni che sono state fatte, talune intelligenti, acute ed esposte in modo anche assai brillante, in realtà non tengano conto della condizione dei lavori parlamentari che non può essere addebitata comunque al Governo.

Desidero evidenziare – e concludo – che si è venuta a creare una sorta di paradosso in cui mentre il Governo stabilisce un termine certo e quindi si assume anche la responsabilità politica di doverlo rispettare – e noi naturalmente confidiamo che il Governo lo rispetti e il Parlamento faccia il suo dovere in relazione ad altre leggi – da parte dell'opposizione si sia messa in discussione questa sfida che il Governo ha lanciato, agevolandolo in qualche modo con l'ampliamento di tale termine.

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

**Cambio di presidenza
ore 11,28**

(*Segue CALVI, relatore*). In realtà credo che il Governo abbia fatto bene a stabilire un termine così rigoroso e credo che dovrà assolutamente rispettarlo; quindi, ripeto, tutte le osservazioni critiche che hanno fatto riferimento ad una dilazione di tali termini appaiono paradossalmente favorevoli al Governo, ma in realtà tendono soltanto ad allontanare l'ingresso della riforma che invece appare assolutamente indilazionabile.

Per questa ragione e per tutte le considerazioni appena svolte ritengo che tali osservazioni vadano rigettate.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

**Replica Governo
ore 11,29**

* AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho ascoltato con molta attenzione gli interventi svolti in questa mattinata e a questo proposito chiedo scusa al senatore Caruso Antonino che con la sua nota puntualità mi ha sorpreso nei pochi secondi di disattenzione determinati dall'avvicinarsi di un collega. Al riguardo devo dire che la maggior parte degli argomenti – tutti rispettabilissimi, anche perchè tutti motivati – riguardano una sorta di rifacimento della storia di questa riforma; in particolare mi hanno toccato personalmente i riferimenti effettuati dai senatori Caruso Antonino e Greco alla figura del pretore – il senatore Greco mi comprenderà ancora più facilmente perchè siamo stati entrambi pretori ed evidentemente siamo inna-

morati di quella figura – ma che si potevano anche discutere al momento di tale riforma. Tuttavia, partirei da un dato certo: il Parlamento il 16 luglio 1997 ha approvato una legge di delega al Governo per l'istituzione del giudice unico di primo grado. Questo è un dato certo da cui dobbiamo muovere: la legge c'è e quella riforma è stata votata dalla maggioranza del Parlamento. Quindi, ogni legittimo e personalmente comprensibile riferimento all'assetto prioritario, a quello che si sarebbe potuto fare rispetto a quello che si è attuato e quant'altro, a me pare oggi francamente più argomento di interessante conversazione o di dibattito che non attinente strettamente al tema oggi in discussione.

Vorrei fare una breve premessa – molto sintetica, non si allarmi i colleghi –: questo Governo nei primi mesi – e anche questo ci viene rimproverato – della sua vita ha offerto al Parlamento un'articolata e direi complessiva riforma della giustizia di questo paese da attuarsi con legge ordinaria. Desidero subito ricordare una circostanza che sfugge a molti, specialmente nella pubblica opinione, e cioè che l'offerta fatta dal Governo al Parlamento, ossia la costruzione di un nuovo assetto della giustizia in questo paese, è stata recepita dal Parlamento. Oggi, mentre discutiamo di questi argomenti non possiamo dimenticare il fatto che su 14 provvedimenti (ricordo quelli ritenuti essenziali per la descrizione del nuovo assetto), ben otto di essi sono già diventati legge. Si possono condividere tutte queste leggi, si possono avere legittime riserve, si può anche aver voglia di ripercorrere il cammino parlamentare, che ha portato comunque all'approvazione di 8 provvedimenti su 14. L'*iter* dei rimanenti 6 disegni di legge, alcuni dei quali sono in realtà oggetto dell'odierna riflessione, è abbastanza avanzato, per cui non è avventuristico prevedere che nel giro di non molto tempo il numero di 8 è destinato a crescere. Ciò vuol dire che l'offerta governativa è stata fatta propria dal Parlamento, il quale ha lavorato, ha modificato – ci mancherebbe altro – e in buona sostanza ha stabilito una sinergia nella costruzione di questa riforma. Tale sinergia riguarda anche l'istituzione del giudice unico di primo grado.

Stabilito questo quadro, vorrei ricordare cosa è accaduto nell'altro ramo del Parlamento a proposito di questa proroga: il disegno di legge oggi all'esame del Senato è stato approvato all'unanimità in Aula, nella piena trasparenza e completezza dell'attività parlamentare; è stato così fissato un termine che lo stesso Parlamento si è dato e che risulta dilazionato rispetto a quello che il Governo aveva richiesto. Questo è un fatto certo: gli atti parlamentari parlano in mia vece. È chiaro ed evidente che non tutto ciò che accade alla Camera debba vincolare il Senato: finché in questo paese vigerà un sistema bicamerale perfetto, ogni Camera – ci mancherebbe altro – deve essere gelosa della propria autonomia. Ma nessuno potrà negare che sto parlando di una vicenda parlamentare recente.

Non v'è dubbio che questa riforma, che costituisce il nucleo (su questo non soltanto gli addetti ai lavori, credo, converranno) di quell'impianto complessivo che – ripeto – ha già fatto un buon cammino parlamentare (anzi, eccellente, direi) non debba entrare in vigore da sola. Ci sono infatti

dei pilastri destinati a sostenerla. Ricordo, ad esempio, che la depenalizzazione dei reati minori, ove non dovesse intervenire coevamente (o prima, meglio ancora, dell'istituzione del giudice unico di primo grado), si risolverebbe in una palla di piombo che impedirebbe alla riforma di decollare. Invece, se a quel punto sarà stata già attuata la depenalizzazione dei reati minori, avremmo tolto tra gli eventuali ostacoli, che questa riforma potrà incontrare nel suo avvio, quello costituito da questo peso che certamente ne renderebbe difficile il decollo.

Ricordo tutto ciò anche per fare un'osservazione che potrebbe sembrare banale, ma nella quale fermamente debbo continuare a credere. La riforma ormai è stata già delineata; si discute soltanto del momento in cui dovrà entrare in vigore. Credo perciò che tutte le forze politiche debbano avere il comune interesse che la riforma funzioni. Nessuno deve remare contro una riforma voluta dal Parlamento, perchè francamente avrei difficoltà a capire, posto che ormai comunque entrerà in vigore – probabilmente, me lo auguro, in esito al voto di questa mattina – il 2 giugno 1999.

È necessario ricordare anche gli altri pilastri (lo faccio sinteticamente per non appesantire il mio intervento): la competenza penale del giudice di pace e il problema dei tribunali metropolitani. Su quest'ultimo aspetto, se è legittimo per i colleghi parlamentari avanzare riserve e critiche nei confronti del Governo, è altrettanto legittimo, da parte di chi – indegnamente, come nel mio caso – rappresenta il Governo, rispondere, cercare di chiarire o forse anche di rintuzzare queste riserve. La questione dei tribunali metropolitani era stata proposta dal Governo al Parlamento coevamente alla riforma del giudice unico di primo grado. Il senatore Calvi lo ha già ricordato, e mi pare un dato non secondario. È stato il Parlamento a chiederci di non esercitare quella parte della delega che riguardava gli interventi sulle aree metropolitane e noi – ricordo perfettamente di aver preso atto di questo suggerimento, che tra l'altro condividevo e condivido tuttora – non abbiamo esercitato quella delega, accogliendo l'invito del Parlamento a presentare un altro disegno di legge concernente una nuova e più efficace (anche su questo sono pienamente d'accordo) configurazione della delega. Tale disegno di legge è già stato presentato. Il Governo si è mosso, con tutti i limiti che lo affliggono (quale Governo al mondo, poi, non ha limiti che lo affliggono!), in ossequio ad una indicazione precisa e specifica del Parlamento.

È chiaro che il Parlamento, gravato da quella mole di lavoro sulla giustizia (e non soltanto su di essa) non è riuscito ancora oggi a trasformare in legge quel disegno di legge. E questo ha una sua refluenza sul decollo della riforma del giudice unico di primo grado. Almeno su ciò però non mi si dica che la colpa è del Governo; ne avrà altre di colpe, sicuramente, ma alcune, molte delle accuse indicate questa mattina francamente mi sento di poterle respingere con argomenti anche difficilmente oppugnabili. Ma al di là di questo confronto Governo-Parlamento – lo ha ricordato il senatore Cirami come argomento contrario a questa riforma – vi è certamente la necessità di adeguare il rito monocratico, ispezzando

il regime delle garanzie. C'è un disegno di legge del Governo che lo prevede e il Parlamento, oberato da una produzione legislativa su questo tema che forse non ha precedenti in altre legislature, ha bisogno dei suoi tempi. Sono norme delicate, sono riforme di non facile smaltimento. Tutto questo complesso si inquadra – vorrei ribadirlo – in quella sinergia che si è stabilita di fatto (al di là della dialettica parlamentare, che poi è il sale della democrazia) tra Governo e Parlamento, coinvolge tutti e due; anche il Parlamento, perchè questi pilastri di sostegno della riforma il Governo ha chiesto al Parlamento di costruirli e quest'ultimo sta chiedendo (giustamente, a mio giudizio, in maniera riflessiva e ponderata, come occorre in tutti i casi e in questa materia, forse, in particolare) di potersi muovere con i tempi che impone la ponderatezza.

Al senatore Preioni, che testualmente ha affermato: «Il Governo dovrebbe essere qui, questa mattina», vorrei far presente che il Governo è qui questa mattina, altrimenti non vedo a che titolo parlerei.

PREIONI. Mi riferivo al Ministro!

AYALA. *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Ma questa non vuole essere assolutamente una polemica, rientra in un confronto credo simpatico che spesso intratteniamo anche in Commissione.

Mi scuso, quindi, per aver sottratto qualche minuto in più: questo deriva soltanto dall'impegno e – se mi è consentito – anche dalla passione che metto nel mio lavoro; mi auguro che nella seduta odierna anche il Senato, così come ha già fatto all'unanimità l'altro ramo del Parlamento, voglia approvare questa proroga. (*Applausi dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo e Rinnovamento Italiano e Indipendenti*).

Esame art. 1
ore 11,39

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Art. 1.

1. All'articolo 247, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: «e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254» sono sostituite dalle seguenti: «e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti ed un emendamento tendente ad inserire un articolo dopo l'articolo 1:

Sopprimere l'articolo.

1.1

PREIONI

Sopprimere l'articolo.

1.2

GRECO, GASPERINI

Sopprimere l'articolo.

1.3

SCOPELLITI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 1, comma 1, lettera *r*), della legge 16 luglio 1997, n. 254, le parole: "stabilire che le disposizioni contenute nei decreti legislativi di cui al presente articolo abbiano efficacia centoventi giorni dopo la loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*", sono sostituite dalle seguenti: "stabilire, con decreto legislativo da adottarsi nel momento in cui entreranno in vigore nuove disposizioni in materia di prosecuzione davanti al giudice di pace dei giudizi civili pendenti davanti al conciliatore e, alla data del 30 aprile 1995, davanti al pretore, in cui entreranno in vigore nuove disposizioni sul procedimento penale davanti al tribunale in composizione monocratica e sull'irrelevanza penale del fatto e in cui saranno istituiti i tribunali metropolitani nei circondari di Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino, che le disposizioni contenute nei decreti legislativi di cui al presente articolo abbiano efficacia entro il termine dei successivi centoventi giorni".

2. All'articolo 247, comma 1 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, sostituire le parole: "dall'articolo" con le parole: "nel decreto legislativo di cui all'articolo".

3. L'articolo 247, comma 2 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 è soppresso»

1.4

CARUSO Antonino, BUCCIERO, BATTAGLIA, VALENTINO, MILIO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 1, comma 1, lettera *r*), della legge 16 luglio 1997, n. 254, le parole: "stabilire che le disposizioni contenute nei decreti legislativi di cui al presente articolo abbiano efficacia centoventi giorni dopo la loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*" sono sostituite dalle seguenti: "stabilire, con decreto legislativo da adottarsi nel momento in cui entreranno in vigore nuove disposizioni in materia di prosecuzione davanti al giudice di pace dei giudizi civili pendenti davanti al conciliatore e, alla data del 30 aprile 1995, davanti al pretore e in cui saranno istituiti i tribunali metropolitani nei circondari di Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino, che le disposizioni contenute nei decreti legislativi di cui al presente articolo abbiano efficacia entro il termine dei successivi centoventi giorni".

2. All'articolo 247, comma 1 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, sostituire le parole: "dall'articolo" con le parole: "nel decreto legislativo di cui all'articolo".

3. L'articolo 247, comma 2 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 è soppresso»

1.5 CARUSO Antonino, BUCCIERO, BATTAGLIA, VALENTINO, MILIO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, le parole: "stabilire che le disposizioni contenute nei decreti legislativi di cui al presente articolo abbiano efficacia centoventi giorni dopo la loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*" sono sostituite dalle seguenti: "stabilire, con decreto legislativo da adottarsi nel momento in cui saranno istituiti i tribunali metropolitani nei circondari di Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino, che le disposizioni contenute nei decreti legislativi di cui al presente articolo abbiano efficacia entro il termine dei successivi centoventi giorni".

2. All'articolo 247, comma 1 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, sostituire le parole: "dall'articolo" con le parole: "nel decreto legislativo di cui all'articolo".

3. L'articolo 247, comma 2 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 è soppresso»

1.6 CARUSO Antonino, BUCCIERO, BATTAGLIA, VALENTINO, MILIO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, le parole: "stabilire che le disposizioni contenute nei decreti legislativi di cui al presente articolo abbiano efficacia centoventi giorni dopo la loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*", sono sostituite dalle seguenti: "stabilire, con decreto legislativo da adottarsi nel momento in cui entreranno in vigore nuove disposizioni sul procedimento penale davanti al tribunale in composizione monocratica e sull'irrelevanza penale del fatto e in cui saranno istituiti i tribunali metropolitani nei circondari di Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino, che le disposizioni contenute nei decreti legislativi di cui al presente articolo abbiano efficacia entro il termine dei successivi centoventi giorni".

2. All'articolo 247, comma 1 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, sostituire le parole: "dall'articolo" con le seguenti: "nel decreto legislativo di cui all'articolo".

3. L'articolo 247, comma 2 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 è soppresso».

1.7 CARUSO Antonino, BUCCIERO, BATTAGLIA, VALENTINO, MILIO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 247, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: "e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254", sono sostituite dalle seguenti: "e diventa efficace a decorrere dal 31 luglio 2000".

2. Il decorso dei termini processuali di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 è sospeso di diritto, con riferimento all'anno giudiziario 2000, dal 15 luglio al 30 settembre 2000. Restano ferme tutte le altre disposizioni contenute nella detta legge».

1.8 CARUSO Antonino, BUCCIERO, BATTAGLIA, VALENTINO, MILIO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 247, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: "e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254", sono sostituite dalle seguenti: "e diventa efficace a decorrere dal 2 gennaio 2000".

2. Il decorso dei termini processuali di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 è sospeso di diritto, con riferimento agli anni giudiziari 1999 e 2000, anche dal 15 dicembre 1999 al 31 gennaio 2000. Restano ferme tutte le altre disposizioni contenute nella detta legge».

1.9 CARUSO Antonino, BUCCIERO, BATTAGLIA, VALENTINO, MILIO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 247, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: "e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254", sono sostituite dalle seguenti: "e diventa efficace a decorrere dal 31 luglio 1999".

2. Il decorso dei termini processuali di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 è sospeso di diritto, con riferimento all'anno giudiziario 1999, dal 15 luglio al 30 settembre 1999. Restano ferme tutte le altre disposizioni contenute nella detta legge».

1.10 CARUSO Antonino, BUCCIERO, BATTAGLIA, VALENTINO, MILIO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 247, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: "e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254", sono

sostituite dalle seguenti: "e diventa efficace a decorrere dal 15 luglio 1999".

2. Il decorso dei termini processuali di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 è sospeso di diritto, con riferimento all'anno giudiziario 1999 dal 1° luglio al 30 settembre 1999. Restano ferme tutte le altre disposizioni contenute nella detta legge».

1.11 CARUSO Antonino, BUCCIERO, BATTAGLIA, VALENTINO, MILIO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 247, comma 1 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, sopprimere le parole da "decorso" fino alla fine e sostituirle con le parole: "centoventi giorni dopo che saranno entrate in vigore nuove disposizioni in materia di prosecuzione davanti al giudice di pace dei giudizi civili pendenti davanti al conciliatore e, alla data del 30 aprile 1995, davanti al pretore, dopo che saranno entrate in vigore nuove disposizioni sul procedimento penale davanti al tribunale in composizione monocratica e sull'irrelevanza penale del fatto e dopo che saranno istituiti i tribunali metropolitani nei circondari di Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino".

2. L'articolo 247, comma 2 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 è soppresso».

1.12 CARUSO Antonino, BUCCIERO, BATTAGLIA, VALENTINO, MILIO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 247, comma 1 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, sopprimere le parole da "decorso" fino alla fine e sostituirle con le parole: "centoventi giorni dopo che saranno entrate in vigore nuove disposizioni in materia di prosecuzione davanti al giudice di pace dei giudizi civili pendenti davanti al conciliatore e, alla data del 30 aprile 1995, davanti al pretore".

2. L'articolo 247, comma 2 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 è soppresso».

1.13 CARUSO Antonino, BUCCIERO, BATTAGLIA, VALENTINO, MILIO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 247, comma 1 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, sopprimere le parole da "decorso" fino alla fine e sostituirle con le parole: "centoventi giorni dopo che saranno entrate in vigore nuove disposizioni sul procedimento penale davanti al tribunale in composizione monocratica e sull'irrelevanza penale del fatto e dopo che saranno istituiti i tribunali metropolitani nei circondari di Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino".

2. L'articolo 247, comma 2 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 è soppresso».

1.14 CARUSO Antonino, BUCCIERO, BATTAGLIA, VALENTINO, MILIO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 247, comma 1 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, sopprimere le parole da: "decorso" fino alla fine e sostituirle con le parole: "centoventi giorni dopo che saranno entrate in vigore nuove disposizioni in materia di prosecuzione davanti al giudice di pace dei giudizi civili pendenti davanti al conciliatore e, alla data del 30 aprile 1995, davanti al pretore e dopo che saranno istituiti i tribunali metropolitani nei circondari di Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino".

2. L'articolo 247, comma 2 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, è soppresso».

1.15 CARUSO Antonino, BUCCIERO, BATTAGLIA, VALENTINO, MILIO

Al comma 1, sostituire le parole: «e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999» con le altre: «e diventa efficace il giorno successivo all'entrata in vigore delle norme concernenti la modifica delle circoscrizioni giudiziarie».

1.16 PREIONI

Al comma 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le altre: «15 settembre 2010».

1.17 PREIONI

Al comma 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le altre: «15 settembre 2000».

1.18 PREIONI

Al comma 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le altre: «2 giugno 2000».

1.19 GRECO

Al comma 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le altre: «2 gennaio 2000».

1.20 GRECO

Al comma 1, sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le altre: «16 settembre 1999».

1.21

PREIONI

Al comma 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le altre: «15 settembre 1999».

1.22

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni previste dall'articolo 225 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, divengono efficaci a decorrere dal 15 luglio 1998».

1.23

MACERATINI, VENTAGLIO, BATTAGLIA

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Il decorso dei termini processuali di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 è sospeso di diritto dal 1° giugno al 30 settembre 1999. Restano ferme tutte le altre disposizioni contenute nella detta legge».

1.24

CARUSO Antonino, BUCCIERO, BATTAGLIA, VALENTINO, MILIO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

«1. L'articolo 227 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 è sostituito dal seguente:

"Art. 227. - 1. Nella trattazione dei procedimenti si avrà riguardo unicamente alla data della loro iscrizione"».

1.0.1

GASPERINI, SPERONI

**Illustrazione
emendamenti
ore 11,39**

Invito i presentatori ad illustrarli.

* PREIONI. Signor Presidente, intervengo preliminarmente per precisare che avevo chiesto la presenza del ministro Flick e non genericamente del Governo e quando in una seconda battuta mi sono riferito al Governo, ovviamente intendevo la persona del ministro di grazia e giustizia, Flick.

Essendo l'emendamento 1.1 soppressivo dell'articolo, lo do per illustrato.

L'emendamento 1.16 è volto a sostituire il termine del «2 giugno 1999» con un termine non definito, ma comunque individuabile, successivo alla riforma delle circoscrizioni giudiziarie ed anche di quelle metropolitane.

L'emendamento 1.17, che propone il differimento del termine previsto nel disegno di legge al 15 settembre 2010, è stato presentato per due ragioni. La prima è che il 15 settembre rappresenta una data significativa per la Padania, poichè è la ricorrenza della sua nascita; l'anno 2010 è stato indicato perchè ci vorrà un po' di tempo per riesaminare tutta la legislazione in materia di organizzazione della giustizia per cui non è opportuno dare efficacia alla riforma del giudice unico, poichè successivamente essa dovrebbe essere ulteriormente modificata.

La data del 15 settembre del 2000, prevista dall'emendamento 1.18, è una proposta transattiva, nella speranza che accelerando i tempi si riesca a fare qualcosa di positivo per quella data.

L'emendamento 1.21, invece, propone un altro termine, anch'esso direi di natura transattiva, quello del «16 settembre 1999». Francamente, il termine del 2 giugno potrà essere di riferimento alla festa della Repubblica Italiana però, dal punto di vista dell'organizzazione dei lavori giudiziari, è poco significativo: molto più utile sarebbe invece dare l'avvio al giudice unico con la ripresa dei lavori dopo le ferie estive, quindi dopo la sospensione dei termini giudiziari, cioè il 16 settembre 1999.

L'emendamento 1.0.1 sarà poi illustrato dai presentatori, senatori Gasperini e Speroni.

GRECO. Signor Presidente, intervengo per illustrare gli emendamenti 1.2, 1.19 e 1.20.

Quanto all'emendamento 1.2, volto a sopprimere l'unico articolo del disegno di legge in discussione, già nel mio intervento in sede di discussione generale ho fatto capire che si tratta di una proposta emendativa provocatoria. Non credo che il Governo possa essere pronto a giugno 1999 a fare entrare in vigore e, quindi, a rendere efficace il decreto legislativo 19 febbraio 1998.

Mi preme di più far ragionare Governo e maggioranza, che in Commissione non siamo riusciti a convincere, circa la necessità di prestare particolare attenzione agli altri due emendamenti da noi presentati, l'1.19, che propone come termine la data del 2 giugno 2000, e l'1.20 (che a me premerebbe di più sostenere), che indica come data di efficacia il 2 gennaio 2000. Ho già esposto la motivazione: ritengo che quest'ultimo sia un termine più adeguato alle necessità di cui il Governo stesso e noi parlamentari dobbiamo farci carico per poter varare tutte le altre riforme connesse a questa del decreto legislativo 19 febbraio 1998. Quindi, mi aspetto in particolare una positiva valutazione dell'emendamento 1.20.

SCOPELLITI. Signor Presidente, intervengo per svolgere una breve illustrazione dell'emendamento 1.3, anche al fine di chiarire la mia posizione, per non essere tacciata - come dire - di contraddizione nel merito.

Il decreto legislativo di cui oggi si chiede la proroga non mi trova d'accordo. Ieri come oggi, anzi, direi, oggi più di ieri. Condivido infatti quanto si ritiene nei principali paesi democratici europei, secondo i quali a giudicare della libertà dei cittadini è necessaria la maggiore garanzia di ponderazione e riflessione che il giudice collegiale offre rispetto al giudice singolo.

In Germania – lo ricordo a me più che ai colleghi – la competenza del giudice monocratico è limitata ai reati con pena detentiva non superiore ad un anno, massimo sei mesi per l'Olanda, mentre la Francia, ancora più restrittiva, prevede il giudice unico solo per i reati contravvenzionali, che quindi non implicano pene detentive. (*Brusio in Aula*).

Da noi, in Italia, le garanzie di ponderatezza e professionalità del giudizio collegiale sono già ora di gran lunga più basse che in Germania e in Francia. Il nostro giudice monocratico, già chiamato a giudicare reati con pene detentive fino a quattro anni, oggi può giudicare reati punibili fino a venti anni. Ma ancora, le garanzie sulla sua professionalità sono più basse che in Germania e in Francia: dopo un concorso di dubbia attendibilità selettiva, i magistrati rimangono in carriera quarantacinque anni senza verifiche o conferme. Trovo inopportuno da un punto di vista politico, o comunque illogico da qualsiasi punto di vista lo si voglia vedere, affrontare una riforma radicale, quale quella del giudice monocratico, senza avere prima affrontato il problema della formazione professionale dei magistrati, la loro riqualificazione, la modernizzazione dell'apparato giudiziario nel suo complesso. È inutile ribadire in questa sede cosa succede invece in Francia con una costante verifica di equilibrio e di professionalità, o in Germania, dove la funzione di giudice non si ottiene prima dei trent'anni di età.

La proposta legislativa del Governo Prodi sulla professionalità dei magistrati ha rappresentato nei nostri lavori parlamentari un tentativo fallito miseramente che cercava di mediare la consapevole necessità di professionalizzare il «servizio giustizia» con le pressioni esterne al Parlamento contro qualsiasi modifica dello *status quo*.

Non a caso l'insieme delle proposte di riforma sinora formulate dal Ministro di grazia e giustizia è maturato all'interno della magistratura, che naturalmente le appoggia. E non a caso l'avvocatura dissente su molti e qualificanti aspetti di quelle riforme. (*Persistente brusio in Aula*).

Tra i progetti più criticati vi è proprio quello relativo al giudice unico di primo grado, per due semplici ma basilari motivi. Da un lato l'eccessivo ampliamento delle competenze attribuite al giudice unico, dall'altro la soppressione delle preture e il trasferimento delle loro competenze al tribunale.

Condivido pienamente le preoccupazioni degli avvocati perchè queste innovazioni avranno a mio avviso riflessi negativi sulla già scarsa tutela del cittadino nell'ambito processuale. Per questo motivo sono contro il decreto legislativo istitutivo del giudice di primo grado e per lo stesso motivo sono contro la proroga richiesta da questo provvedimento. Con l'e-

mendamento soppressivo da me presentato chiedo che la mia richiesta divenga subito efficace.

È una contraddizione? No, è una provocazione perchè sono certa che non potendo ottenere un rinvio *sine die* – nè ritengo sufficienti gli spostamenti richiesti anche dai colleghi senatori a me politicamente vicini – un'applicazione immediata delle norme relative al giudice unico farà emergere quelle contraddizioni, quelle storture e quelle incongruenze di cui ho già detto e, di conseguenza, un briciolo di responsabilità politica costringerà a rivedere l'intera materia. (*Applausi dal Gruppo Forza Italia*).

PRESIDENTE. Rivolgo all'Assemblea la preghiera di evitare questo eccesso di brusio che disturba i colleghi senatori che intervengono per illustrare i loro emendamenti.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, procedo all'illustrazione degli emendamenti da me presentati premettendo innanzitutto che essi sono distinti in due gruppi ai quali, con possibilità di variazione per ciascuno di essi, possono essere accomunati. In particolare, gli emendamenti 1.8, 1.9, 1.10 e 1.11 si limitano a proporre la modifica in senso temporale dell'entrata in vigore della riforma, pur uniformandosi al principio della data fissa, conformemente all'impostazione da ultimo prescelta dal Ministro. Le date proposte sono di due tipi. Quelle proposte dagli emendamenti 1.10 e 1.11 sono sostanzialmente coeve a quelle previste dal disegno di legge in esame, limitandosi a spostare il momento esatto dell'entrata in vigore della riforma successivamente al periodo di interruzione feriale, per le ragioni prima esposte in sede di discussione generale e con invito al Ministro e al relatore a meglio riconsiderare tale questione. Quelle di cui agli emendamenti 1.8 e 1.9 sono invece quelle di cui auspico la condivisione perchè rimandando al 2 gennaio del 2000, che mi sembra la data più sensata, e al 31 luglio 2000, concedono un tempo minimo di almeno un anno e mezzo o due per avere compiuta certezza che saranno state varate ed attuate tutte le azioni complementari di riforma che il Ministro stesso ha richiamato come necessarie «contemporaneamente» – anche questo lo dicevo prima in discussione generale – all'entrata in vigore del giudice unico di primo grado.

A tutte queste ipotesi emendative, e così pure in via autonoma a quella contenuta nell'emendamento 1.24, è inoltre comune la previsione dello straordinario ampliamento (limitato al solo anno di volta in volta in discussione) della sospensione feriale dei termini prevista dalla legge n. 742 del 1979, in modo che non siano i cittadini a dover pagare le conseguenze degli eventuali e pur possibili malfunzionamenti che la macchina della riforma dovesse registrare o determinare nel suo primo avvio. Prego i colleghi di immaginare che cosa può accadere in concreto; prego i colleghi avvocati di riflettere su comparse conclusionali, memorie, termini che scadono in un momento in cui loro stessi o gli uffici possono essere impegnati ad avviare la macchina della riforma.

Gli ulteriori emendamenti, quindi tutti gli altri, operando in senso modificatorio sulla legge di delega o alternativamente in alcuni casi sul decreto legislativo del 1998, n. 51, propongono che l'entrata in vigore della riforma sia condizionata al verificarsi delle condizioni richieste dal Ministro a supporto della propria richiesta di rinvio. Questa è la proposta che il relatore poc' anzi nella sua replica ha qualificato come «paradosso», sostenendo che essa ha maggiore ragione di vantaggio per il Governo, di quanto non abbia lo spostamento alla data per la quale il Ministro già si è impegnato.

Ebbene, colleghi, agli impegni del Ministro noi dobbiamo credere, ma non a quelli sul punto della data, perchè il Ministro ha già tradito la data stabilita che, come ho ampiamente illustrato prima, lui stesso si è imposto e ha programmato.

È vero che quanto propongo è un *quid* di maggior vantaggio per il Governo, ma ciò non è affatto un paradosso, perchè è comunque un *quid* di maggior vantaggio nell'interesse dell'azione di riforma che, come ho detto all'inizio del mio primo intervento, nel panorama generale non può che essere condivisa. Peraltro il fatto di condizionare l'efficacia del decreto legislativo ora entrato in vigore non ad una data fissa, per la correttezza della quale comunque occorre esperire un esercizio divinatorio, ma ad un fatto, o meglio a una serie di fatti che il Ministro stesso ci ha indicato nella relazione all'Atto Camera di cui ho detto prima, a me sembra la soluzione legislativamente più praticabile, la più sensata e razionale, e su questo invito i colleghi a concentrare la propria attenzione. (*Brusio in Aula. Richiami del Presidente*).

Un discorso a parte, signor Presidente – mi rivolgo a lei perchè almeno lei mi ascolta – ...

PRESIDENTE. Come ha visto, si scampanella e si richiamano i colleghi che oggi sono un po' inquieti.

CARUSO Antonino. Non solo per questa ragione mi rivolgo a lei, signor Presidente, ma anche per sottolineare la particolare rilevanza che a mio modo di vedere hanno alcuni degli emendamenti, quelli che indicano una data collegata ad un evento. Prendo ad esempio l'emendamento 1.5. Invito i colleghi a riflettere sul comma 3 di questo emendamento...

PRESIDENTE. (*Rivolto al senatore Calvi che si è allontanato dal banco delle Commissioni*). Il relatore, senatore Calvi, è pregato di ascoltare ciò che dicono i colleghi in fase di illustrazione degli emendamenti, perchè poi dovrà esprimere un parere.

CARUSO Antonino. Dicevo, signor Presidente, che il comma 3 dell'emendamento 1.5 – preso a caso, perchè è comune anche ad altri – così recita: «L'articolo 247, comma 2 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, è soppresso». Occorre un momento di attenzione su questo passaggio apparentemente banale. Il comma 2 dell'articolo 247 del decreto legi-

slativo n. 51, al contrario di quanto contenuto nel comma 1, così recita: «Le disposizioni previste dall'articolo 15 del presente decreto divengono efficaci alla scadenza del termine stabilito dall'articolo 1, comma 4, della legge 16 luglio 1997, n. 254». Ciò vuol dire, signor Presidente, che entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo può emanare disposizioni correttive nel rispetto dei criteri di cui al comma 1 e con la procedura di cui al comma 3. Ho chiesto che da questo ramo del Parlamento – e auspico anche nell'altro – venga dichiarato soppresso questo comma 2 dell'articolo 247 del decreto legislativo n. 51 in quanto esso è pacificamente incostituzionale per violazione della delega (in contrasto quindi con l'articolo 76 della Costituzione) stabilita al comma 1, lettera r), della legge istitutiva. La lettera r) così recita: «stabilire che le disposizioni contenute nei decreti legislativi di cui al presente articolo» – e l'articolo è uno, quindi la lettera r) si riferisce a tutte le disposizioni contenute nei decreti legislativi – «abbiano efficacia 120 giorni dopo la loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

Il Parlamento, dunque, approvando la legge n. 254 del 1997 e attribuendo la delega al Governo ha stabilito che i decreti legislativi e le disposizioni contenute negli stessi dovessero avere efficacia ad una data precisa, ad una sola! Il Governo non aveva delega e non aveva facoltà a distinguere nell'ambito del proprio decreto legislativo le norme destinate ad entrare in vigore conformemente alla delega e le norme per le quali arbitrariamente consentire un'entrata in vigore in tempo diverso. Credo che il Senato oggi, e la Camera domani, renderanno un servizio, quantomeno in termini di economia dei lavori, alla Corte costituzionale se sopprimeranno questa norma che, come ho detto, è incostituzionale. (*Applausi dal Gruppo Alleanza Nazionale*).

* PINGGERA. Signor Presidente, l'emendamento 1.22 è stato presentato nello spirito di rendere la riforma possibilmente agevole per chi deve operare nel settore giustizia. Sappiamo che oltre agli uffici giudiziari sono coinvolti anche gli studi legali. Orbene, per entrambi sarà sicuramente più agevole partire con una riforma così profonda e così incisiva dopo un periodo di relativa calma, ossia alla fine del periodo estivo, con la ripresa dei lavori in autunno. In questa maniera tutti potrebbero organizzarsi in un periodo che ho definito calmo ma che poi sarà intenso per tutti gli addetti, con quel minimo di preparazione specifica per ogni singolo atto e per tutte le singole incombenze che una riforma di questo calibro comporterà. Sono quindi dell'avviso che partire il 2 giugno 1999 è errato e porterà ad un mare di disguidi per cui le decisioni verranno impugnate e gli atti saranno spesso inficiati da nullità, proprio perchè manca quel periodo transitorio da un regime all'altro del procedimento.

Sotto questo profilo, ritengo si tratti di un emendamento di buon senso e null'altro, non per procrastinare i tempi, anzi, proprio per garantire una partenza preparata e adeguata del decreto legislativo.

MACERATINI. Signor Presidente, vorrei anzitutto evidenziare che, per un errore tipografico, fra i firmatari il senatore Valentino viene chiamato Ventaglio.

PRESIDENTE. Questo errore è già stato corretto.

MACERATINI. In assenza del senatore Valentino, intervengo per illustrare brevemente l'emendamento 1.23 che, a nostro giudizio, risponde ad un criterio di sostanziale congruità e parità tra le parti. Nel decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, di cui oggi prevediamo un differimento del termine di efficacia, sono contenute alcune norme, in particolare quelle previste all'articolo 225, che a nostro giudizio potrebbero diventare efficaci subito, assicurando una sostanziale *par condicio* tra gli imputati. Questo è il senso del nostro emendamento, che in sostanza si illustra da sè e che, a mio giudizio, deve essere approvato per evitare di differire nel tempo un effetto benefico che, se lo dichiariamo utile, può – ripeto – essere fatto valere immediatamente e non in un momento successivo.

SPERONI. Signor Presidente, sembra che, come al solito, questa riforma non possa entrare in vigore nei termini previsti: purtroppo è una caratteristica di questa Repubblica, della sua burocrazia, dei suoi dirigenti e di quelli che fanno i conti e li sbagliano sempre! Quindi, anche questa volta si prevede una proroga del termine; non si riesce mai a predisporre un provvedimento che entri in vigore alla data stabilita!

Tuttavia, nel marasma che segue, è stata aggiunta una conseguenza negativa, vale a dire è stato rivoluzionato tutto il ruolo dei procedimenti. L'articolo 227 del decreto legislativo n. 51 del 1998 – che l'emendamento 1.0.1 mira a sostituire prevede che, discrezionalmente e secondo certi criteri così vaghi da non essere praticamente vincolanti, si possano modificare tutti i ruoli; pertanto, una causa prevista per oggi verrà discussa domani, un'altra stabilita per domani viene discussa oggi e così via. Naturalmente, ciò non dà nè certezze nè altro, ma introduce una pericolosa possibilità di rendere vano il disposto costituzionale, che già sappiamo essere inapplicato, vale a dire l'obbligatorietà dell'azione penale. Abbiamo inteso ricondurre il ruolo dei procedimenti ad un criterio questa volta chiaro, univoco e non soggetto a interpretazioni discrezionali, cioè quello della loro data di iscrizione: cambi pure il sistema, ma se un certo procedimento è iscritto per una certa data e prima di un altro, deve rimanere nella medesima posizione, proprio per evitare che alla confusione che necessariamente segue si aggiunga anche la variazione di date e di ruoli.

PREIONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PREIONI. Signor Presidente, vorrei introdurre una modifica all'emendamento 1.18 da me presentato sostituendo la data del 15 settembre

2000 – che ricorda la nascita dell'idea della Padania – con quella del 16 settembre 2000. Ciò per venire incontro alle esigenze degli avvocati, dei magistrati e del personale degli uffici giudiziari in quanto il 16 settembre corrisponde al giorno successivo al termine del periodo di sospensione per ferie.

PRESIDENTE. Senatore Preioni, ne prendiamo atto.

Invito il relatore a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

**Pareri su
emendamenti
Ore 12,07**

CALVI, relatore. Signor Presidente, cercherò di raggruppare i pareri relativi agli emendamenti in quanto taluni sono identici ed altri omogenei.

I primi tre emendamenti, mi riferisco all'1.1, 1.2 e 1.3, prevedono la soppressione dell'articolo 1. In questo caso posso tranquillamente riportarmi a tutte le considerazioni svolte nel corso della mia relazione, con cui ho sostenuto la necessità dell'approvazione del disegno di legge, per rigettare ed esprimere parere contrario a tutte le osservazioni svolte che peraltro non hanno aggiunto assolutamente nulla di nuovo rispetto a quanto già valutato.

Desidero fare una considerazione di ordine generale in relazione ad alcuni emendamenti i quali non intervengono sulla proroga, ma modificano il decreto legislativo del 19 febbraio 1998, n. 51, in particolare gli articoli 247 e 227.

Signor Presidente, nutro qualche dubbio circa l'ammissibilità di emendamenti che non attengono all'oggetto del disegno di legge in esame, che prevede la proroga di un termine, bensì retroagiscono con modifiche al decreto legislativo che ha statuito norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado e ha anche fissato quel termine. In ogni caso riguardo a questo aspetto mi rimetto al giudizio dell'Assemblea.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.4 e quelli successivi, se li leggiamo con attenzione – ho ascoltato con altrettanta attenzione le considerazioni del collega Caruso anche se momentaneamente ero dislocato altrove rispetto al banco della Commissione –, ci accorgiamo di essere di fronte ad una sorta di rovesciamento; con essi infatti non si chiede la proroga, bensì si stabilisce che si dovrà adottare un decreto legislativo nel momento in cui entreranno in vigore le disposizioni, che tutti conosciamo, relative al rito del procedimento penale davanti al tribunale, sulla irrilevanza del fatto e sui tribunali metropolitani. Quello che voglio dire è che mentre noi abbiamo sostenuto che la proroga è finalizzata a che questi provvedimenti possano completare il loro *iter* parlamentare, con gli emendamenti in esame si afferma – devo dire in modo assolutamente plausibile – che occorrerà attendere l'entrata in vigore di queste norme per poi, con un decreto legislativo, riformulare il termine entro cui il giudice unico potrà avere efficacia.

A parte queste considerazioni di ordine generale – perchè in questo caso siamo di fronte alla richiesta dell'individuazione di un nuovo decreto legislativo a termine indeterminato, e su questo credo che qualche riflessione debba essere svolta anche in questo caso in termini di costituziona-

lità e ammissibilità – rimane il fatto che a mio avviso questi emendamenti devono ricevere un parere contrario proprio perchè siamo di fronte ad una dilazione ingiustificata rispetto ad un atteggiamento più rigoroso del Governo che stabilisce una data oltre la quale non si deve andare per l'efficacia delle norme in materia di istituzione del giudice unico.

Pertanto, esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14 e 1.15. Con gli ultimi quattro emendamenti si richiede l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 247 del decreto legislativo n. 51 del 1998. Vorrei soltanto osservare che il comma 2 attiene alle disposizioni previste dall'articolo 48-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario) introdotto dall'articolo 15 del medesimo decreto legislativo n. 51, le quali – è previsto – divengono efficaci alla scadenza del termine stabilito dall'articolo 1, comma 4, della legge n. 254 del 1997. L'articolo 15 introduce nel nostro ordinamento le sezioni distaccate del tribunale. Quindi, abrogando il comma 2 dell'articolo 247 svuoteremmo, anzi abrogheremmo la riforma stessa. Credo quindi che gli emendamenti 1.12, 1.13, 1.14 e 1.15 creino problemi di ammissibilità. In ogni caso il mio parere è contrario.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.16, esprimo parere contrario in quanto si stabilisce che le norme diverranno efficaci «il giorno successivo all'entrata in vigore delle norme concernenti la modifica delle circoscrizioni giudiziarie». In realtà il provvedimento relativo non è ancora diventato legge, ma il Governo ha già affermato che dovranno prima essere introdotte le articolazioni del giudice unico; successivamente si provvederà alla riforma della geografia giudiziaria. Questa è la sequenza logica e pare incongruo rovesciarla.

Il senatore Preioni con molta simpatia ha illustrato gli emendamenti 1.17 e 1.18, sorridendo quasi fosse *ioci causa*. Con uguale sorriso devo rispondergli che esprimo parere contrario su di essi.

PRESIDENTE. Ha tenuto conto anche della piccola modifica che era stata proposta, all'emendamento 1.18, dal 15 al 16 settembre? Ho il dovere di ricordare che è stata formulata questa proposta.

CALVI, *relatore*. Questo problema mi ha angosciato, ma il mio parere non muta.

L'emendamento 1.19, come lo stesso senatore Greco ha affermato, è provocatorio. Purtroppo devo dire...

GRECO (*Intervenendo fuori microfono*). L'emendamento soppressivo 1.2 è provocatorio; questo è di buon senso!

PRESIDENTE. Prego il senatore Greco di parlare al microfono per consentire a tutti di ascoltare.

GRECO. Signor Presidente, forse il senatore Calvi ha confuso il mio emendamento soppressivo 1.2, che era provocatorio perchè ribadiva il ter-

mine di efficacia al 20 luglio di quest'anno come previsto originariamente, con l'emendamento 1.19, che credo invece sia di buon senso, perchè propone una proroga ulteriore rispetto a quella emersa dalla discussione svolta nell'altro ramo del Parlamento, per le motivazioni che ho già spiegato prima. Vogliamo dare maggior respiro a questo Governo che non ce la fa a varare buone riforme, che mette sul tappeto questioni importanti ma con termini che vengono continuamente prorogati. Vogliamo soccorrere questo Governo che spesso valuta male la indicazione delle date e perciò proponiamo di spostare il termine al 2 gennaio o al 2 giugno del 2000.

PRESIDENTE. Vedremo se il Governo apprezzerà questo sostegno!

CALVI, *relatore*. Avevo capito bene qual era il senso dell'emendamento nella sua sostanza. È proprio qui il paradosso di questa discussione. Credo che non sia il caso di concedere al Governo uno spazio che peraltro non ha chiesto. L'opposizione dovrà accontentarsi di questo mio parere contrario, perchè reputo che l'indicazione data dal Governo sia congrua: è comunque una sfida che noi intendiamo raccogliere.

Per quel che concerne l'emendamento 1.21, sulla questione relativa al posticipo della data fino al «16 settembre 1999» ho già motivato l'espressione di un parere contrario. È vero, collega Preioni, che tale data ha una sua ragionevolezza, perchè scavalca i «tempi feriali»; pur tuttavia questo è soltanto uno dei tre argomenti che legittimano la proroga: se si fosse trattato soltanto di questo avrei sicuramente espresso parere favorevole, ma rimangono gli altri due, i tribunali metropolitani e le leggi da attuare, e quindi a questo punto devo esprimere parere negativo. (*Brusio in Aula*).

Per le stesse ragioni esprimo parere negativo anche sull'emendamento 1.22.

Esprimo parere negativo pure sull'emendamento 1.23, anche se l'osservazione in esso contenuta avrebbe meritato molta attenzione, collega Maceratini, se fosse stata congruamente... (*Commenti della senatrice Pagano*.) Mi sembra che si stia trattando di argomenti importanti!

PRESIDENTE. Evidentemente, senatore Calvi, i colleghi hanno un'opinione diversa, al riguardo, perchè, nonostante i plurimi richiami ad ascoltare i colleghi che intervengono di volta in volta, l'Assemblea continua ad essere un po' distratta. Prego, quindi, i presenti di consentire al relatore di terminare la fase di espressione dei pareri.

PAGANO. Non si sente bene!

PRESIDENTE. La senatrice Pagano segnala che non si sente bene quello che dice, senatore Calvi. Il problema è quindi lei, senatore Calvi, e non l'Assemblea, perchè essa non riesce ad ascoltarla: vorrebbe sentirla meglio; non fa nulla, naturalmente, per evitare questo costante brusio, ma allo stesso tempo esprime il vivissimo desiderio di ascoltarla.

CALVI, *relatore*. Signor Presidente, ne prendo atto e cercherò, quindi, di parlare con un tono di voce più squillante.

Dicevo che l'emendamento 1.23 meriterebbe un'attenzione più diffusa, e probabilmente dovrà essere oggetto di un nuovo intervento legislativo da parte dell'opposizione, se lo riterrà opportuno. È certo, però, che trovo difficile il fatto che si possa scorporare un momento dell'intera articolazione di una norma straordinariamente complessa per anticiparne l'efficacia. Questa è la ragione sostanziale per cui esprimo parere contrario su tale emendamento: credo che tutta la normativa debba entrare in vigore contestualmente, perchè proprio questa è la finalità della concessione della proroga.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 1.24.

Esprimo parere contrario anche sull'emendamento aggiuntivo 1.0.1 e, altresì, osservo che potrebbe essere anche di dubbia ammissibilità. Esso, in realtà, interloquisce sulla formulazione dell'articolo 227 del decreto legislativo n. 51 del 1998, che attiene alle regole con cui devono essere trattati i processi attualmente in corso. Il provvedimento fa riferimento alla gravità, alla parte offesa e a vari criteri, mentre invece i senatori Gasperini e Speroni, con rigore – e della qual cosa devo dare atto ai presentatori – fanno riferimento soltanto a un criterio oggettivo, quello della data di iscrizione dei fatti nel registro delle indagini. È criterio oggettivo, quindi; pur tuttavia esprimo un parere contrario sull'emendamento, perchè mi sembra che la formulazione del Governo sia più ampia e tenga conto anche di situazioni quali quelle relative alle parti offese o alla gravità del reato. Mi sembra, quindi, di dubbia proponibilità voler introdurre attraverso un emendamento una modifica del citato articolo 227, che ha una natura sostanziale, quando stiamo discutendo della proroga di efficacia di un decreto legislativo.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

* AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Signor Presidente, innanzi tutto devo esprimere la mia ammirazione al relatore per la puntualità ed anche per la ricchezza di argomentazioni che ha espresso nel motivare il parere contrario agli emendamenti in esame.

Francamente, non mi sento di dover aggiungere alcunchè, posto che condivido nella sostanza tutti i pareri espressi.

Tuttavia vorrei fare un'unica osservazione, anche per chiarire il mio approccio con il lavoro svolto questa mattina: noi siamo chiamati a decidere, in conformità o meno all'altro ramo del Parlamento, sul titolo III stralciato dal disegno di legge più volte ricordato dal Governo, che testualmente recita: «Proroga della data di efficacia delle disposizioni concernenti l'istituzione del giudice unico di primo grado»; in particolare, ricordo l'articolo 15, la cui rubrica è la seguente: «Proroga al 2 gennaio 1999» (perchè questa era l'originaria richiesta del Governo). Per la verità, non vi è un solo emendamento che non si riferisca alla fissazione di date

diverse che non sia meritevole di attenzione. Tutte proposte emendative rispettabilissime. Vedo che il maggior imputato è l'articolo 247 del decreto legislativo di attuazione della delega. Altri emendamenti propongono interventi su leggi.

Però, se l'argomento è quello di stabilire se questo ramo del Parlamento, in conformità all'altra Camera, deciderà questa mattina che quella proroga deve essere concessa o meno, non mi sembra che tutta questa materia – come il relatore in fondo ha dichiarato – possa essere ragionevolmente «ospitata» in questa sede. Quindi, anche per tale ragione il mio parere è contrario a tutti gli emendamenti, conformemente a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1, identico agli emendamenti 1.2 e 1.3.

Votazione emendamenti
ore 12,23

PREIONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PREIONI. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto favorevole del Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente e per chiedere la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta del senatore Preioni risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

PERUZZOTTI. Signor Presidente, non possiamo aspettare che rientrino tutti i colleghi che sono fuori!

PRESIDENTE. Devo richiamare i colleghi: si approssima la verifica del numero legale, che era nelle cose, ma stazionano nei corridoi tante persone. Non so per quale ragione.

Il Senato è in numero legale.

TIRELLI. Finalmente!

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3283

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Preioni, identico all'emendamento 1.2, presentato dai senatori Greco e Gasperini, e all'emendamento 1.3, presentato dalla senatrice Scopelliti.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.4, limitatamente alla prima parte, fino alle parole: «con decreto legislativo», avvertendo che, in caso di reiezione, risulteranno preclusi la restante parte dell'emendamento 1.4 e gli emendamenti 1.5, 1.6 e 1.7.

CARUSO Antonino. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARUSO Antonino. Dichiaro il mio voto favorevole a questo emendamento rilevando come il relatore non abbia dato risposta pertinente alle osservazioni che sono state svolte con riferimento al comma 3 dell'emendamento che, in relazione alla denunciata incostituzionalità dell'articolo 247, comma 2, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, ne prevede la soppressione.

Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico dell'emendamento 1.4 e che quest'ultimo venga votato per parti separate a partire dai primi due commi per poi procedere alla votazione del comma 3.

PRESIDENTE. Era già stato anticipato che la votazione avrebbe avuto luogo sulla prima parte dell'emendamento 1.4. Se questa votazione dà luogo ad un esito sfavorevole, vale a dire ad una reiezione, ciò precluderà gli emendamenti successivi fino all'emendamento 1.7 compreso.

In caso di approvazione si procederà invece ad un voto per parti separate anche con riferimento al comma 3 dell'emendamento 1.4. Allora, senatore Caruso, lei richiede il voto elettronico sulla prima parte?

CARUSO Antonino. Su tutto l'emendamento.

PRESIDENTE. Di volta in volta allora, se si procederà alla votazione, lei richiederà il voto elettronico.

PREIONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PREIONI. A nome del mio Gruppo dichiaro il voto favorevole su questo emendamento.

PRESIDENTE. Se non ci sono altri interventi per dichiarazione di voto, invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Caruso Antonino, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.4 fino alle parole «con decreto legislativo», presentato dal senatore Caruso Antonino e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

BARBIERI. Ci sono alcune postazioni per il voto che non funzionano.

PRESIDENTE. Basta cambiare postazione. Mi sembra il criterio più ragionevole.

BARBIERI. È una segnalazione a futura memoria importante.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	160
Senatori votanti	157
Maggioranza	79
Favorevoli	31
Contrari	125
Astenuti	1

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3283

PRESIDENTE. In seguito all'esito di questa votazione sono preclusi la seconda parte dell'emendamento 1.4 dalle parole «da adottarsi» fino alla fine e gli emendamenti 1.5, 1.6 e 1.7.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.8 fino alle parole «a decorrere». Se respinta, sono preclusi la seconda parte di tale emendamento e gli emendamenti fino all'1.11 compreso.

CARUSO Antonino. Ma cosa abbiamo votato ora?

PRESIDENTE. La prima parte dell'emendamento 1.4 essendo stata respinta, sono stati preclusi gli emendamenti seguenti, fino all'1.7 incluso.

CARUSO Antonino. Lei deve perdonare la mia probabile ignoranza ma la seconda parte, ovvero il comma 3 dell'emendamento 1.4, deve essere messa in votazione?

PRESIDENTE. No, perchè essendo stata respinta la prima parte, fino alle parole «con decreto legislativo», tutto il resto è precluso. La preclusione riguarda anche gli emendamenti successivi, 1.5, 1.6 e 1.7.

CARUSO Antonino. Io mi riferisco, signor Presidente...

PRESIDENTE. Ho capito perfettamente, si riferisce al problema che aveva posto, ovvero votare eventualmente parte per parte gli altri commi. Ma la reiezione della prima parte dell'emendamento impedisce la votazione della seconda parte.

CARUSO Antonino. Ma allora perchè avrei chiesto la votazione per parti separate? L'ho fatto proprio perchè la reiezione della prima parte non precludesse la votazione della seconda.

Signor Presidente, già il Presidente della 2ª Commissione, senatore Zecchino, ha giustiziato da «omicida» 1.397 miei emendamenti in Commissione con un'unica pallottola. Lei non faccia lo stesso, sebbene con un solo emendamento, anzi con una sola parte dello stesso.

PRESIDENTE. Credo di essere stato molto chiaro. È stato detto che nel caso di reiezione della prima parte dell'emendamento non si poteva più procedere alla votazione, anche per parti separate, dei commi successivi dell'emendamento 1.4 e che inoltre venivano preclusi i successivi emendamenti fino all'1.7 incluso. Quindi la votazione per parti separate interviene se sulla prima parte dell'emendamento vi è stato un voto favorevole.

CARUSO Antonino. Il relatore su questo problema non interviene, lei non ci dà modo di votare: immagino che debba occuparsene necessariamente la Corte costituzionale.

PRESIDENTE. Mi sembrava che il relatore si fosse espresso al riguardo.

CARUSO Antonino. Il relatore ha parlato senza dire, la cosa peggiore che si può fare in queste occasioni, subordinatamente al fatto di non consentire di votare la norma.

PRESIDENTE. Voglio sentire per una questione di scrupolo mio personale il senatore Calvi.

CALVI, *relatore*. Ho parlato e sono intervenuto su tutti i punti sollevando, tra l'altro, anche sulla questione di inammissibilità di questo specifico argomento, proprio perchè trattando di un problema di costituzionalità di una norma già approvata mi sembrava assolutamente incredibile che si proponesse, con un emendamento, una questione di costituzionalità che attiene ad altra legge al di là della proroga. Pertanto avevo espresso parere contrario e dubbi sulla stessa ammissibilità dell'emendamento.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Calvi. Quindi il problema è risolto sia sotto il profilo sostanziale sia sotto quello procedurale e regolamentare. In buona sostanza, a seguito della reiezione della prima parte dell'emendamento 1.4 avevamo considerato preclusi gli emendamenti fino all'1.7. Dovremmo pertanto passare alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.8, avvertendo che se viene respinta sono preclusi gli emendamenti fino all'1.11 incluso.

CARUSO Antonino. Che fine farà la seconda parte dell'emendamento 1.8?

PRESIDENTE. Se la prima viene respinta cadrà anche la seconda parte perchè la reiezione della prima parte preclude anche la seconda parte, oltre agli emendamenti 1.9, 1.10 e 1.11. Sono stato chiaro? Ovviamente se viene approvata la prima parte invece si procederà alla votazione della restante parte dell'emendamento.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, lei ha ragione con riferimento a questo emendamento la cui seconda parte è intimamente connessa alla prima, per cui bocciata la prima cade la seconda, ma non con riferimento al comma 3 dell'emendamento 1.4 che lei ingiustificatamente ha impedito che l'Assemblea votasse.

PRESIDENTE. Mi scusi, ma per quale ragione? Ho voluto che il relatore ripettesse il parere e ciò è avvenuto. Proceduralmente, dal punto di

vista regolamentare la reiezione della prima parte preclude la possibilità che l'emendamento sia poi approvato o, comunque sottoposto a votazione, quindi a valutazione numerica, sia per parti separate, sia *in toto*.

Confesso che non ricordo precedenti nel senso da lei suggerito, perchè tutte le volte in cui è stata respinta la prima parte di un emendamento non si è mai posta ai voti la sua seconda parte.

**Richiamo al
Regolamento
ore 12,30**

Richiamo al Regolamento

PREIONI. Domando di parlare per un richiamo al Regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PREIONI. Signor Presidente, vado a memoria, mi sembra però che il Regolamento del Senato preveda che la votazione per parti separate sia possibile, oltre che quando richiesta espressamente, quando le parti distinte abbiano portata normativa reale e quando la separazione non privi le singole parti di un proprio contenuto logico. Se questo è il fondamento della norma regolamentare, ma vado a memoria e forse sarebbe opportuno leggerne il testo, e se in questo caso la mutilazione di parte dell'emendamento lascia una seconda parte che invece è logica e ha un suo contenuto normativo, allora è chiaro che non si può, votando per parti separate, precludere la possibilità di votare la seconda parte. Cioè, bocciata la prima parte, la seconda, strettamente collegata alla prima, ma con una sua autonomia normativa, deve essere messa in votazione comunque. Quindi, faccio richiamo al Regolamento e insisto affinché venga messa in votazione anche la seconda parte dell'emendamento 1.4.

PRESIDENTE. Senatore Preioni, tanto per essere espliciti, a quale articolo del Regolamento fa riferimento?

PREIONI. Signor Presidente, al momento non ho il testo del Regolamento a mia disposizione, quindi non glielo so indicare.

PRESIDENTE. Senatore Preioni, lei fa sicuramente riferimento all'articolo 102.

PREIONI. Signor Presidente, è vero. Ci sono due considerazioni, una riguarda la lettera dell'articolo del Regolamento, l'altra la logica nell'applicazione di quest'ultimo. In relazione all'emendamento votato prima e alla serie degli emendamenti che ci apprestiamo a votare, qualora venissero votati per parti separate, posso dire che le loro seconde parti dovrebbero essere messe in votazione comunque, anche se le loro prime parti dovrebbero essere bocciate. Questo perchè in ciascun emendamento la seconda parte ha una propria autonomia e, pur essendo legata comunque ad una prima, può essere votata separatamente. Signor Presidente, comun-

que mi sto riferendo all'emendamento 1.7, ma il discorso sarà valido anche per i seguenti emendamenti 1.8, 1.9 e 1.10. Chiedo quindi che non si proceda alla votazione per parti separate oppure, in subordine, se si dovesse procedere in tal senso, che l'eventuale bocciatura della prima parte non pregiudichi la votazione della seconda, in quanto dotata di proprio contenuto normativo, di efficacia e di autonomia.

Il comma 5 dell'articolo 102 del Regolamento di cui sono riuscito a procurarmi il testo così recita: «Quando il testo da mettere ai voti contenga più disposizioni o si riferisca a più soggetti od oggetti o sia comunque suscettibile di essere distinto in più parti aventi ciascuna un proprio significato logico ed un valore normativo, è ammessa la votazione per parti separate». Occorre quindi che ci sia questa autonomia nel contenuto normativo e logico. Allora, la votazione e la bocciatura della prima parte dell'emendamento non deve, però, pregiudicare la votazione della seconda parte, che ha una propria autonomia ed un proprio significato logico e valore normativo.

SALVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SALVI. Signor Presidente, ho l'impressione che la questione posta dal collega Caruso meriti una qualche riflessione dal punto di vista regolamentare. Con il dovuto rispetto, suggerirei alla Presidenza di lasciare impregiudicata la questione e di consentire il voto sul terzo comma dell'emendamento 1.4. Con tutto il rispetto – ripeto – per l'orientamento assunto dalla Presidenza, mi sembra vi sia un margine di opinabilità che giustifichi la richiesta avanzata dal senatore Caruso.

PRESIDENTE. Non si tratta nè di un problema di rispetto nè di eventuali errori da correggere, perchè chi fa lo studioso di professione non ha difficoltà a correggere gli errori che abbia eventualmente commesso. In questo caso, però, si pone un'altra questione: era stato affermato con chiarezza che si poneva ai voti la prima parte, la cui votazione avrebbe precluso quelle successive, ivi inclusa la votazione sulla restante parte dell'emendamento 1.4, che pure era stata richiesta, poichè anche dopo aver ascoltato il relatore non sembrava vi fossero valutazioni che legittimassero questo tipo di distinzione. Il voto è avvenuto e successivamente, quando eravamo già alla votazione dell'emendamento 1.8, il senatore Caruso ha posto il problema del voto che, a suo avviso, era incongruo relativamente all'emendamento 1.4. È vero che si possono mettere ai voti per parti separate segmenti di uno stesso emendamento quando queste parti siano suscettibili – appunto – di essere tenute distinte, ma è anche vero che, ai fini dell'economia e della chiarezza delle votazioni, il Presidente ha la facoltà di esprimere un indirizzo che, nella specie, è stato preventivo: si è affermato con chiarezza, senza che ciò sollevasse obiezioni da parte di alcuno, che si sarebbe proceduto in questo modo e così è stato,

abbiamo votato e siamo arrivati all'emendamento 1.8. Ora, ci viene posta tale questione e, nel merito non ho nulla in contrario a che si possa effettuare una votazione: figuriamoci, alla Presidenza la questione è indifferente nel merito e nel contenuto! Pertanto, non avrei obiezioni nel merito a fare una nuova votazione; tuttavia, sotto il profilo meramente formale e regolamentare, mi sembra che le condizioni che avrebbero comportato la possibilità di ulteriori votazioni di parti dell'emendamento 1.4 siano venute meno allorchè, avendo specificato che la votazione della prima parte avrebbe precluso le restanti, da nessuna parte dell'Aula è stata sollevata una qualunque obiezione. Pertanto, è stato seguito questo criterio, che mi sembra logico e legittimato dal comma 4 dell'articolo 102 del Regolamento.

RUSSO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RUSSO. Signor Presidente, vorrei fare una proposta. Poichè lei giustamente ha osservato che vi era stato un avviso preventivo in base al quale essendo respinta la prima parte dell'emendamento 1.4 sarebbero stati preclusi la restante parte dell'emendamento stesso e tutti gli emendamenti successivi, fino all'1.7, mi sembra corretto che lei affermi che non è opportuno ritornare sull'argomento.

Vorrei però osservare che la soppressione del comma 2 dell'articolo 247 del decreto legislativo n. 51, proposta dal collega Caruso al terzo comma dell'emendamento 1.4, viene riproposta anche in un emendamento successivo: mi riferisco all'1.14. Pertanto, se la Presidenza conviene, quando giungeremo a porre ai voti l'emendamento 1.14, si potrebbe votare anche quella proposta. In questo modo resta soddisfatta l'esigenza di un pronunciamento dell'Assemblea sul merito, senza contraddire il voto precedentemente espresso.

PRESIDENTE. Ovviamente la Presidenza non può avere nessuna preclusione preventiva nei confronti di una richiesta che sia avanzata con riferimento ad un emendamento che ancora non è stato sottoposto al voto. Ciò che è accaduto mi pare che rientri nella logica procedurale e regolamentare e quindi ritengo che la Presidenza non abbia ragioni per tornare sui propri passi. Nel merito, come giustamente ricordava il collega Russo che si è testè espresso, c'è la possibilità di riproporre una votazione su una parte separata dell'emendamento 1.14.

GRECO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRECO. Signor Presidente, intervengo solo per fare una breve osservazione circa l'intervento svolto dal senatore Russo, il quale ha avanzato

una proposta per riparare a quello che io ritengo sia stato un errore di impostazione nella votazione, soprattutto nella sua proposizione di dichiarare poi precluse quelle che erano le formulazioni dei commi successivi al primo. Mi permetto soltanto di far rilevare – per sgomberare il campo dalle perplessità di coloro che le nutrono ancora, – che l'emendamento 1.4, ma anche quelli successivi che portano la firma del senatore Caruso, propone nella prima parte uno slittamento del termine fissato in 120 giorni e che nell'ultima parte, cioè al comma 3, posposta invece si parla di efficacia *sine die*, perchè abolire l'articolo 247 significa escludere qualsiasi termine. Allora, faccio una considerazione: una volta che si è sbagliato nell'accettare quella sua proposizione, signor Presidente, e visto e considerato che la soppressione dell'articolo 247 ricorre in tutti gli altri emendamenti, sarebbe opportuno riparare all'errore che è stato commesso. Quando la disposizione di cui al comma 3 dell'emendamento 1.4 che è stato dichiarato precluso tornerà alla nostra attenzione, cercheremo di esprimerci e quindi di manifestare dissenso o consenso alla proposizione del senatore Caruso.

PRESIDENTE. Io credo di esser stato abbastanza chiaro. Abbiamo il comma 3 dell'emendamento 1.4 che recita testualmente: «L'articolo 247, comma 2 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, è soppresso». Era l'emendamento che il senatore Caruso voleva che fosse messo ai voti per parti separate. Il comma 3 ricorre in più emendamenti: nell'1.12, nell'1.13, nell'1.14 e nell'1.15. Tra le altre cose qualora fosse stato posto ai voti – ma questo è ininfluenza – avrebbe precluso una serie di emendamenti successivi. Ciò atteneva poi alla valutazione che poteva dare lo stesso presentatore, perchè il senatore Caruso è sostanzialmente il firmatario di tutti questi emendamenti. Credo che il criterio usato sia stato corretto dal punto di vista procedurale. Nel merito, quando verranno posti ai voti gli altri emendamenti che recano la sua firma e includono commi uguali al comma 3 dell'emendamento 1.4, si potrà richiedere una votazione per parti separate. Credo, comunque, che a questo punto bisogna procedere senza indugio alle votazioni.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3283

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.8, con l'avvertenza che se questa viene respinta, sono preclusi la restante parte dell'emendamento e gli emendamenti 1.9, 1.10 e 1.11.

PREIONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PREIONI. Dichiaro il voto favore del Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente.

Verifica del numero legale

MACERATINI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

CARUSO Antonino. Adesso erano preavvisati!

MONTELEONE. Presidente, non c'è nessuno nei corridoi!

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3283

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.8, presentato dal senatore Caruso Antonino e da altri senatori, fino alle parole: «diventa efficace a decorrere».

Non è approvata.

Pertanto, sono preclusi la seconda parte dell'emendamento 1.8 e gli emendamenti 1.9, 1.10 e 1.11.

Senatore Caruso Antonino, cosa intende fare riguardo al comma 2 dell'emendamento 1.12 che ripropone la disposizione oggetto della discussione in precedenza svolta?

CARUSO Antonino. Signor Presidente, credo che l'interlocuzione con la Presidenza debba essere impiegata con misura e per questa ragione dopo aver svolto le osservazioni iniziali non ho aggiunto altro. Dato che lei mi stimola ad intervenire, però, le dico che intendo fare esattamente ciò che le avevo chiesto (e il resoconto stenografico ce ne darà dimostrazione) in occasione dell'emendamento 1.4, cioè di votare per parti separate, in modo che, indipendentemente da cosa capita alla prima parte, venga posta in votazione la seconda.

Colgo l'occasione per annunciare il voto favorevole del Gruppo Alleanza Nazionale sulla prima e sulla seconda parte dell'emendamento.

Con riferimento alla seconda parte, poichè ho sentito qualche confusione da parte dei colleghi, in sede di dichiarazione di voto, desidero riassumere i termini della questione. La legge delega ha stabilito che il Governo emanasse il decreto legislativo o i decreti legislativi, che gli stessi entrassero in vigore dopo la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* e che avessero efficacia tutti a decorrere da un'unica data. Viceversa, il Governo, con il decreto legislativo n. 51, ha individuato due distinte date alla cui decorrenza le disposizioni devono diventare efficaci: la prima, contenuta nel comma 1, è quella di efficacia generale, mentre la seconda, indicata nel comma 2, è una data di efficacia derogata, eccezionale. Questa condotta del Governo non è conforme, ai sensi degli articoli 76 e 77 della Costituzione, al precetto costituzionale di conformità della delega con il prodotto della stessa, cioè non è conforme alla legge istitutiva della delega.

Questa è la ragione per cui spero che i colleghi approvino l'emendamento 1.12, per il quale chiedo si proceda ad una votazione nominale con scrutinio simultaneo.

PRESIDENTE. Faccio presente che l'eventuale reiezione della seconda parte dell'emendamento 1.12 comporterà la preclusione degli emendamenti 1.13, 1.14 e 1.15.

Senatore Caruso, lei chiede che si effettui una votazione nominale con scrutinio simultaneo anche della prima parte dell'emendamento 1.12?

CARUSO Antonino. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo sul comma 1 dell'emendamento 1.12 risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del comma 1 dell'emendamento 1.12, presentato dal senatore Caruso Antonino e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	160
Senatori votanti	159
Maggioranza	80
Favorevoli	34
Contrari	124
Astenuti	1

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3283

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della seconda parte dell'emendamento 1.12. Anche in questo caso il senatore Caruso Antonino ha chiesto che la votazione avvenga con scrutinio simultaneo. Invito il senatore segretario a verificare se tale richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del comma 2 dell'emendamento 1.12, presentato dal senatore Caruso Antonino e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	161
Senatori votanti	160
Maggioranza	81
Favorevoli	34
Contrari	125
Astenuti	1

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3283

PRESIDENTE. A seguito della precedente votazione sono, pertanto, preclusi gli emendamenti 1.13, 1.14 e 1.15.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.16, presentato dal senatore Preioni.

PREIONI. Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PREIONI. Signor Presidente, annuncio – chiaramente – il voto favorevole all'emendamento in votazione e chiedo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta del senatore Preioni risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3283

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.16, presentato dal senatore Preioni.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.17. Ricordo che verrà posta ai voti la prima parte dell'emendamento, quella che termina con le parole «giugno 1999»; l'eventuale non approvazione di tale parte precluderà i successivi emendamenti 1.18, 1.19, 1.20, 1.21 e 1.22.

Richiamo al
Regolamento
ore 12,55

Richiamo al Regolamento

PREIONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PREIONI. Signor Presidente, questo non è possibile. Se si toglie la prima parte all'emendamento 1.17 esso diviene privo di valore normativo e di significato logico; non è quindi possibile scinderlo in due parti. Con cosa sarebbero sostituite, poi, le parole «2 giugno 1999» se la prima parte venisse accolta? Forse anche in questo caso ci sarebbe una portata normativa dell'emendamento, ma verrebbe certamente a mancare il significato logico di una proposta modificativa così fatta.

PRESIDENTE. Senatore Preioni, il problema che lei pone mi sembra sia stato chiarito adeguatamente. Peraltro, posso citare anche un precedente specifico, riportato nel resoconto stenografico della seduta del 31 luglio 1997.

Se si assume che rimane il termine del 2 giugno 1999, gli altri termini che sono richiamati in sostituzione di tale data debbono considerarsi termini che come tali l'Assemblea non ha ritenuto di sostituire al 2 giugno 1999. In ogni caso, posso dare lettura del precedente cui ho fatto riferimento poc'anzi: «In base all'interpretazione data dalla Giunta per il Regolamento il 17 luglio 1996 e conformemente alla successiva prassi applicativa dell'articolo in questione, metto ai voti la prima parte dell'emendamento 4.90, con la conseguenza che, se il Senato dovesse respingere tale parte, risulterebbero preclusi tutti i restanti emendamenti contenenti la medesima premessa». Questo è il precedente, ripeto.

PREIONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Nuovamente?

* PREIONI. Non nuovamente, signor Presidente, in quanto non avevo terminato il mio intervento.

PRESIDENTE. Le chiedo scusa, ma si era fermato.

PREIONI. Non si può sapere *a priori* quale sarà l'esito della votazione. (*Brusìo in Aula*).

PRESIDENTE. Se i colleghi se ne vogliono andare, se ne vadano pure: manca il numero legale e il problema è chiuso.

SPECCHIA. Sono passate le ore 13.

PRESIDENTE. Lo so, senatore Specchia, ho visto l'orario. Abbiamo in corso la votazione su un emendamento: non vorrete mica che la seduta si chiuda semplicemente perchè sono passati due minuti rispetto all'orario di chiusura previsto!

La prego, senatore Preioni, di continuare il suo intervento.

PREIONI. Signor Presidente, questo non è un problema di numero legale, ma un richiamo al Regolamento per una questione che si è ripetuta e continua a ripetersi mentre si dovrebbe definire una volta per tutte. (*Dif-fuso e persistente brusìo in Aula*).

Tra l'altro, alcune delle osservazioni che faccio adesso erano già state svolte in Commissione giustizia proprio quando sono stati – come mi pare si fosse detto – «giustiziati» gli emendamenti presentati dal senatore Antonino Caruso. Quando viene messa in votazione per parti separate una proposizione di questo genere, non si può sapere prima quale sarà l'esito della votazione. Se per ipotesi venisse approvata la prima parte e quindi il concetto di sostituire al comma 1 le parole «2 giugno 1999», si porrebbe il problema di sostituirle: con cosa? Capisco se viene bocciata la proposta di modifica, ma se per caso venisse accolta la proposta di sostituzione, mancherebbe con cosa quella parte dovrebbe essere sostituita.

PRESIDENTE. Allora non ci siamo capiti, senatore Preioni. Io ho fatto riferimento al caso di reiezione della prima parte dell'emendamento, non all'eventualità del suo accoglimento: è evidente che se approviamo l'ipotesi di sostituire una data, dobbiamo poi indicarne un'altra in sostituzione; del tutto diverso è il caso in cui venga respinta la prima parte, cioè quello in cui l'Assemblea ritenga che il 2 giugno 1999 sia il termine al quale noi dobbiamo fare riferimento. Che poi lei mi possa indicare in successione, con cinquanta emendamenti, il 3 giugno, il 4 giugno, il 5 giugno, il 6 giugno, il 7 giugno, il 1° luglio, il 2 luglio, e così via, mi chiedo cosa questo mi possa modificare rispetto ad una decisione dell'Assemblea che ha assunto il 2 giugno 1999 come termine che essa – non io – giudica pertinente in relazione all'economia generale di questa norma. Quindi io ho detto: pongo ai voti la prima parte; se respinta, sono preclusi gli emen-

damenti fino all'1.22. Se è approvata la prima parte, va da sè che quello che lei dice, senatore Preioni, è nelle cose, per cui metteremo ai voti tutti questi emendamenti.

PREIONI. Grazie, signor Presidente, ho compreso. Purtroppo, per il brusìo dell'Aula non mi era stato possibile capire. (*Commenti dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo e Rinnovamento Italiano e Indipendenti*).

PRESIDENTE. Senatore Preioni, il brusìo dell'Aula non dipende da me: dipende dall'Aula. Ho cercato in tutte le maniere di contenerlo.

PAGANO. È legittimo non stare a sentire simili ragionamenti.

CARUSO Antonino. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, se viene approvata la prima parte dell'emendamento e non viene approvata la seconda, cosa fa la Presidenza, cosa prevede la prassi in questo caso?

Inoltre, mi chiedo se in quest'Aula è ammesso il voto implicito.

PRESIDENTE. Se viene approvata la prima parte dell'emendamento, vengono messi in votazione tutti gli emendamenti successivi.

CARUSO Antonino. Nel caso in cui nessuno degli emendamenti successivi fosse approvato, il Regolamento prevede qualcosa in merito alla prima parte di un certo emendamento che risulta approvata?

BUCCIERO. Ecco perchè questi emendamenti non possono essere votati per parti separate.

PRESIDENTE. Su tale punto non c'è stata convergenza fra le forze politiche. La Presidenza ne prende atto, ma non può innovare da un punto di vista normativo. Non è questo il suo compito.

Quando avrete finito di discutere di cose che non hanno consistenza per fare perdere tempo, dopo che avete invocato la conclusione dei lavori dell'Aula perchè i termini temporali sono scaduti, consentirete di procedere con la votazione!

GRECO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRECO. Vorrei ricollegarmi per un attimo a quanto da lei testè affermato, anche in maniera vibrata e quasi di rimprovero. Non concordo con lei nel momento in cui dice che non è possibile stravolgere il Regolamento. Poc'anzi lei ha richiamato un unico caso del 1996 che non rien-

tra tra le norme regolamentari, ma è soltanto una prassi. Anche nel corso del mio intervento ho avuto modo di affermare che è difficile stabilire fino a che punto si possa accettare tale prassi. Quanto meno, nel momento in cui vi sono dei richiami come quello di cui si discute – lo abbiamo ribadito anche in Commissione giustizia – credo che il buon senso e la razionalità dovrebbero spingerci a prendere in esame e a rivedere certe prassi che, se risultano sbagliate, si possono anche cambiare.

Stravolgere invece una procedura di buon senso che propone di sostituire quella prima parte con la seconda e sancire, laddove non dovesse passare la prima parte, la preclusione di tutti gli altri emendamenti successivi che non richiamano questa formulazione, mi sembra sia scorretto o quanto meno ci riporta a quelle doglianze da parte del senatore Caruso e del senatore Preioni secondo cui si tratterebbe veramente di un assassinio di tutti questi emendamenti che hanno ciascuno una logica, l'una diversa dall'altra.

PRESIDENTE. La Presidenza non entra nel merito di tale questione che non rientra tra i suoi compiti. Si è limitata a richiamare, ed è stata letta integralmente, l'interpretazione data dalla Giunta per il Regolamento il 17 luglio 1996 e la successiva prassi applicativa ad essa conforme. Quindi non stiamo parlando di un caso ma di una pluralità di casi.

Nessuno sostiene che non si possa innovare sulla prassi, ma quando vi è un'interpretazione della Giunta per il Regolamento, prima di innovare, il Presidente quanto meno deve sentire il dovere di rivolgersi nuovamente alla Giunta stessa. Pertanto, respingo quanto lei ha detto circa la mancata correttezza da parte mia (*Applausi dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Partito Popolare Italiano e Rinnovamento Italiano e Indipendenti*).

GRECO. Non ho parlato di mancanza di correttezza da parte sua.

PREIONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PREIONI. Vorrei intervenire... (*Vive proteste dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo e Partito Popolare Italiano*). Potete protestare quanto volete, ma se il Presidente mi dà la parola ho il diritto e il dovere di parlare. Quindi, se non volete rimanere in Aula potete anche andare a mangiare.

Vorrei solo far presente che la Giunta per il Regolamento, di cui faccio parte da sei anni, delibera su varie questioni anche diverse l'una dall'altra. Pertanto, è possibile rinvenire tra i vari pareri espressi dalla Giunta anche pareri che sono contrari a quello in esame.

Si tratta soltanto, di volta in volta, di selezionare una precedente deliberazione della Giunta per il Regolamento e avere il conforto di un precedente. Purtroppo però la Giunta per il Regolamento negli anni ha accu-

mulato una quantità enorme di deliberazioni che costituiscono precedenti ma che si contraddicono tra loro. È un po' come la Corte di Cassazione; tutto dipende da chi presiede quel determinato giorno e dallo spirito del momento per cui, con tutto il rispetto che ho per lei, signor Presidente, per la sua persona e per la sua funzione, vi sono certamente altre interpretazioni di tale questione.

Chiedo pertanto che tale argomento venga deferito al Consiglio di Presidenza nella sua collegialità e da questo alla Giunta per il Regolamento al fine di procedere ad un'attenta ed estesa analisi della questione ed arrivare ad una conclusione che possa confortare le future decisioni.

PRESIDENTE. Ammesso e non concesso che la Giunta per il Regolamento, di cui lei fa parte, si comporti in questa maniera costantemente contraddittoria, è comunque scrupolo del Presidente non scavalcare indicazioni e interpretazioni che la Giunta per il Regolamento ha dato in merito a questo specifico problema. Se lei ritiene che se ne debba di nuovo occupare la Giunta o qualche altro organo collegiale del Senato, questo si potrà sempre valutare. Per il momento procederemo nel modo da me stabilito.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3283

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.17, presentato dal senatore Preioni, fino alle parole «2 giugno 1999».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento e gli emendamenti 1.18, 1.19, 1.20, 1.21 e 1.22.

Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Possiamo pertanto considerare conclusa questa simpatica seduta.

**Termine
seduta
ore 13,13**

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 13,13).

DOTT. VICO VICENZI

Consigliere parlamentare preposto alla direzione del Servizio dei Resoconti dell'Assemblea

Allegato alla seduta n. 395**Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta**

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
1	NOM.	Disegno di legge n.3283. Emendamento 1.4 (Caruso Antonino e altri) 1a parte.	160	157	001	031	125	079	RESP.
2	NOM.	Disegno di legge n.3283. Emendamento 1.12 (Caruso Antonino e altri) 1a parte.	160	159	001	034	124	080	RESP.
3	NOM.	Disegno di legge n.3283. Emendamento 1.12 (Caruso Antonino e altri) 2a parte.	161	160	001	034	125	081	RESP.

- F = Voto favorevole (in votazione palese)
 C = Voto contrario (in votazione palese)
 V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)
 A = Astensione
 M = Senatore in congedo o missione
 P = Presidente di turno
 R = Richiedente la votazione e non votante
 - Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate
 - Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni
 - Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0395 del 10-06-1998 Pagina 1

Totale votazioni 3

(F)=Favorevole
(M)=Bic/Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 3		
	01	02	03
AGNELLI GIOVANNI	M	M	M
ALBERTINI RENATO	C	C	C
ANDREOLLI TARCISIO	C	C	C
ANDREOTTI GIULIO	C	C	C
ASCIUTTI FRANCO	M	M	M
AYALA GIUSEPPE MARIA	C	C	C
AZZOLLINI ANTONIO	F	F	F
BARBIERI SILVIA	C	C	C
BARRILE DOMENICO	M	M	M
BASSANINI FRANCO	M	M	M
BATTAFARANO GIOVANNI VITTORIO	M	M	M
BATTAGLIA ANTONIO		F	F
BEDIN TINO	C	C	C
BERNASCONI ANNA MARIA	C	C	C
BERTONI RAFFAELE	C	C	C
BESSO CORDERO LIVIO	C	C	C
BETTONI BRANDANI MONICA	M	M	M
BISCARDI LUIGI	C	C	C
BO CARLO	M	M	M
BOBBIO NORBERTO	M	M	M
BOCO STEFANO	C	C	C
BONAVITA MASSIMO	C	C	C
BONFIETTI DARIA	C	C	C
BORRONI ROBERTO	M	M	M
BORTOLOTTO FRANCESCO	C	C	C
BOSELLO FURIO	F		
BRIGNONE GUIDO	F		
BRUNI GIOVANNI	C	C	C
BRUNO GANERI ANTONELLA	C	C	C
BRUTTI MASSIMO	M	M	M
BUCCIARELLI ANNA MARIA	M	M	M
BUCCIERO ETTORE	F	F	F

Seduta N. 0395 del 10-06-1998 Pagina 2

Totale votazioni 3

(F)=Favorevole
(M)=Bic/Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 3		
	01	02	03
CABRAS ANTONIO	C	C	C
CADDEO ROSSANO	C	C	C
CALVI GUIDO	C	C	C
CAMERINI FULVIO	C	C	C
CAMPUS GIAN VITTORIO	F		
CAPALDI ANTONIO	C	C	C
CAPONI LEONARDO	C	C	C
CARCARINO ANTONIO	C	C	C
CARELLA FRANCESCO	C	C	C
CARPI UMBERTO	M	M	M
CARPINELLI CARLO	C	C	C
CARUSO ANTONINO	F	F	F
CASTELLANI CARLA	F		
CASTELLANI PIERLUIGI	M	M	M
CAZZARO BRUNO	C	C	C
CECCHI GORI VITTORIO	M	C	C
CENTARO ROBERTO	M	M	M
CIRAMI MELCHIORRE		F	F
CONTE ANTONIO	M	M	M
CORRAO LUDOVICO	C	C	C
CORTELLONI AUGUSTO	C	C	C
CORTIANA FIORELLO	C	C	
CRESCENZIO MARIO	C	C	C
CUSIMANO VITO	F	F	F
D'ALESSANDRO PRISCO FRANCA	C	C	C
D'URSO MARIO	C	C	C
DANIELE GALDI MARIA GRAZIA	C	C	C
DANIELI PAOLO	F	F	F
DE LUCA ATHOS		C	C
DE LUCA MICHELE	C	C	C
DE MARTINO FRANCESCO	M	M	M
DE MARTINO GUIDO	C	C	C

Seduta N. 0395 del 10-06-1998 Pagina 3

Totale votazioni 3

(F)=Favorevole
(M)=Bic/Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 3		
	01	02	03
DE ZULUETA TANA	M	M	M
DEBENEDETTI FRANCO	M	M	M
DEL TURCO OTTAVIANO	M	M	M
DEMASI VINCENZO		F	F
DI BENEDETTO DORIANO	C	C	C
DI ORIO FERDINANDO	C	C	C
DI PIETRO ANTONIO	M	M	M
DIANA LINO	C	C	C
DIANA LORENZO	C	C	C
DONDEYNAZ GUIDO	C		
DONISE EUGENIO MARIO	C	C	C
DUVA ANTONIO	C	C	C
ELIA LEOPOLDO	C	C	C
ERROI BRUNO	C	C	C
FALOMI ANTONIO	C	C	C
FANFANI AMINTORE	M	M	M
FASSONE ELVIO	C	C	C
FERRANTE GIOVANNI	C	C	C
FIGURELLI MICHELE	C	C	C
FIORILLO BIANCA MARIA	C	C	C
FISICHELLA DOMENICO	P	P	P
FLORINO MICHELE	F	F	F
FOLLIERI LUIGI		C	C
FORCIERI GIOVANNI LORENZO	C	C	C
FUMAGALLI CARULLI OMBRETTA	C	C	C
FUSILLO NICOLA			C
GAMBINI SERGIO		C	C
GAWRONSKI JAS		F	F
GERMANA' BASILIO	M	M	M
GIARETTA PAOLO	C	C	C
GIORGIANNI ANGELO	C	C	C
GIOVANELLI FAUSTO		C	C

Seduta N. 0395 del 10-06-1998 Pagina 4

Totale votazioni 3

(F)=Favorevole
(M)=Bic/Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 3		
	01	02	03
GRECO MARIO		F	F
GRUOSSO VITO	C	C	C
GUALTIERI LIBERO	C	C	C
GUERZONI LUCIANO	C		C
IULIANO GIOVANNI	M	M	M
LARIZZA ROCCO	C	C	C
LASAGNA ROBERTO	M	M	M
LAURIA BALDASSARE	C	C	C
LAURIA MICHELE	M	M	M
LAURICELLA ANGELO	C	C	C
LAVAGNINI SEVERINO	C	C	C
LEONE GIOVANNI	M	M	M
LISI ANTONIO	F	F	
LO CURZIO GIUSEPPE	C	C	C
LOMBARDI SATRIANI LUIGI MARIA	C	C	C
LORENZI LUCIANO	M	M	M
LORETO ROCCO VITO	C	C	C
LUBRANO DI RICCO GIOVANNI	M	M	M
MACERATINI GIULIO	F	F	F
MACONI LORIS GIUSEPPE	C	C	C
MAGGI ERNESTO	F	F	F
MAGGIORE GIUSEPPE	F		
MANFREDI LUIGI	F	F	F
MANIERI MARIA ROSARIA	C		
MANIS ADOLFO	C	C	C
MANZI LUCIANO	C	C	C
MARCHETTI FAUSTO	C	C	C
MARINI CESARE	C		
MARINO LUIGI	C	C	C
MASULLO ALDO	C		
MAZZUCA POGGIOLINI CARLA	C	C	C
MEDURI RENATO	F	F	F

Seduta N. 0395 del 10-06-1998 Pagina 5

Totale votazioni 3

(F)=Favorevole
(M)=Bic/Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 3		
	01	02	03
MELE GIORGIO	C	C	C
MELONI FRANCO COSTANTINO	C	C	C
MICELE SILVANO	C	C	C
MIGLIO GIANFRANCO		A	A
MIGNONE VALERIO	C	C	C
MIGONE GIAN GIACOMO	C	C	C
MILIO PIETRO	F	F	F
MINARDO RICCARDO		F	F
MONTAGNA TULLIO	C	C	C
MONTAGNINO ANTONIO MICHELE	C	C	C
MONTELEONE ANTONINO	F	F	F
MONTICONE ALBERTO	C	C	C
MORANDO ANTONIO ENRICO	M	M	M
MORO FRANCESCO	R		
MUNDI VITTORIO	C	C	C
MURINEDDU GIOVANNI PIETRO	C	C	C
NAPOLI BRUNO	F	F	F
NAPOLI ROBERTO	M	M	M
NIEDDU GIANNI	C	C	C
NOVI EMIDDIO	F	F	F
OCCHIPINTI MARIO	C	C	C
OSSICINI ADRIANO	C	C	C
PAGANO MARIA GRAZIA	C	C	C
PALUMBO ANIELLO	M	M	M
PAPPALARDO FERDINANDO	C	C	C
PARDINI ALESSANDRO	C	C	C
PAROLA VITTORIO	C	C	C
PASQUALI ADRIANA	F		
PASQUINI GIANCARLO	C	C	C
PASSIGLI STEFANO	C	C	C
PASTORE ANDREA	F	F	F
PEDRIZZI RICCARDO	F	F	F

Seduta N. 0395 del 10-06-1998 Pagina 6

Totale votazioni 3

(F)=Favorevole
(M)=Bic/Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 3		
	01	02	03
PELELLA ENRICO	C	C	C
PELLEGRINO GIOVANNI	C	C	C
PELLICINI PIERO	F	F	F
PERUZZOTTI LUIGI	R		
PETRUCCI PATRIZIO	C	C	C
PETTINATO ROSARIO	C	C	C
PIANETTA ENRICO	F		
PIATTI GIANCARLO	C	C	C
PIERONI MAURIZIO	C		
PILONI ORNELLA	C	C	C
PINGGERA ARMIN	C	C	C
PINTO MICHELE	C	C	C
POLIDORO GIOVANNI	C	C	C
PREDA ALDO	C	C	C
PREIONI MARCO	F		
RAGNO CRISAFULLI SALVATORE	F		
RECCIA FILIPPO		F	F
RESCAGLIO ANGELO	C	C	C
RIGO MARIO	C	C	C
RIPAMONTI NATALE	C	C	C
RIZZI ENRICO		F	F
ROBOL ALBERTO	C	C	C
ROCCHI CARLA	M	M	M
RONCHI EDOARDO (EDO)	M	M	M
ROTELLI ETTORE ANTONIO	C	F	F
RUSSO GIOVANNI	C	C	C
SALVATO ERSILIA	C	C	C
SALVI CESARE	C	C	C
SARACCO GIOVANNI	M	M	M
SARTORI MARIA ANTONIETTA	M	M	M
SCIVOLETTO CONCETTO	C	C	C
SCOPELLITI FRANCESCA		F	F

Seduta N. 0395 del 10-06-1998 Pagina 7

Totale votazioni 3

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
 (M)=Bic/Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 3		
	01	02	03
SELLA DI MONTELUCE NICOLO'	F	F	F
SEMENZATO STEFANO	C	C	C
SENESE SALVATORE	C	C	C
SMURAGLIA CARLO	M	M	M
SPECCHIA GIUSEPPE		F	F
SPERONI FRANCESCO ENRICO	M	M	M
SQUARCIALUPI VERA LILIANA	C	C	C
STANISCIA ANGELO	C	C	C
TAPPARO GIANCARLO	C	C	C
TAVIANI EMILIO PAOLO	M	M	M
TERRACINI GIULIO MARIO			F
TOIA PATRIZIA	M	M	M
TONIOLLI MARCO	F		
TURINI GIUSEPPE	M	M	M
UCCHIELLI PALMIRO	C	C	C
VALENTINO GIUSEPPE		F	F
VALIANI LEO	M	M	M
VALLETTA ANTONINO	C	C	C
VEDOVATO SERGIO	A	C	C
VEGAS GIUSEPPE	F	F	F
VELTRI MASSIMO	C	C	C
VENTUCCI COSIMO		F	F
VERALDI DONATO TOMMASO	C	C	C
VILLONE MASSIMO	C	C	C
VISERTA COSTANTINI BRUNO	M	M	M
VIVIANI LUIGI	C	C	C
VOLCIC DEMETRIO	C	C	C
ZANOLETTI TOMASO	F	F	F
ZECCHINO ORTENSIO	C	C	C
ZILIO GIANCARLO	C	C	C

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 9 giugno 1998 sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

DI ORIO, MIGNONE, VALLETTA, BERNASCONI, CAMERINI, DANIELE GALDI, CARELLA, NAPOLI BRUNO, BRUNI e STANISCIÀ. - «Istituzione dell'Ospedale di insegnamento» (3324);

PASSIGLI. - «Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati» (3325);

PAROLA. - «Norme di delega per una strategia attiva di difesa dalle calamità naturali e assicurazione contro i rischi catastrofali» (3326);

AGOSTINI, DE GUIDI, SPECCHIA, RESCAGLIO e LAURO. - «Riapertura del termine stabilito dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1988, n. 558, concernente l'iscrizione nel ruolo d'onore dei graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia» (3327);

AGOSTINI, DE GUIDI, SPECCHIA, RESCAGLIO e LAURO. - «Abrogazione dell'articolo 3 della legge 3 ottobre 1984, n. 693, concernente modifiche alla legge 8 novembre 1956, n. 1327, relativa alla concessione della medaglia mauriziana» (3328);

ERROI, ELIA, VERALDI, LAVAGNINI, RESCAGLIO, PETRUCCIOLI, POLIDORO, VEDOVATO, LO CURZIO, ANDREOTTI, AGOSTINI, BARBIERI, BORTOLOTTI, PAGANO, MONTICONE, DIANA LINO, GIARETTA, ZILIO, ROBOL, ANDREOLLI, SCIVOLLETTO, BEDIN, FOLLIERI e PELLEGRINO. - «Disposizioni in materia di autocertificazione a favore della categoria dei grandi invalidi» (3329);

COSSIGA, SCOGNAMIGLIO PASINI, FOLLONI, NAPOLI Roberto, MARTELLI, RONCONI, MINARDO, CIRAMI, CAMO, CIMMINO, FIRRARELLO, GUBERT, MELUZZI, MISSERVILLE, NAVA, PORCARI e LOIERO. - Disegno di legge costituzionale. - «Elezione di una Assemblea per la riforma della Costituzione» (3330).

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

- in sede referente:

alla 3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

«Ratifica ed esecuzione del Trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari, con protocollo e annessi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 settembre 1996» (3280), previ pareri della 1^a, della 2^a, della 4^a, della 5^a, della 6^a, della 10^a e della 13^a Commissione;

alla 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

LOMBARDI SATRIANI ed altri. - «Istituzione del corso di laurea in servizio sociale» (2249), previ pareri della 1^a, della 5^a e della 12^a Commissione;

alla 8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

TAPPARO ed altri. - «Esenzione per le imprese di riparazione di apparecchiature e impianti radiotelevisivi dal pagamento del canone erariale di abbonamento» (3305), previ pareri della 1^a, della 5^a e della 6^a Commissione.

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nella seduta di ieri, la 9^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) ha approvato il disegno di legge: Deputati TATTARINI ed altri. - «Modifica all'articolo 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» (3249) (*Approvato dalla 13^a Commissione permanente della Camera dei deputati*).

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni speciali

Nella seduta di ieri, la Commissione speciale in materia di infanzia ha approvato il disegno di legge: Deputati RIZZA ed altri; MUSSOLINI; APREA ed altri; MARRAS e CICU; SIGNORINI ed altri; STORACE. - «Norme contro lo sfruttamento sessuale dei minori quale nuova forma di riduzione in schiavitù» (2625) (*Approvato dalla 2^a Commissione permanente della Camera dei deputati*), *con modificazioni*. Con l'approvazione di detto disegno di legge restano assorbiti i seguenti disegni di legge: MANIERI ed altri. - «Modifica alle norme penali per la tutela dei minori» (113); MANCONI ed altri. - «Disposizioni concernenti lo sfruttamento sessuale dei minori» (1820); MAZZUCA POGGIOLINI ed altri. - «Introduzione di norme contro la pedofilia e lo sfruttamento sessuale dei minori» (1827); GRECO ed altri. - «Disposizioni concernenti lo sfruttamento sessuale dei minori» (2018); GASPERINI. - «Norme penali sull'abuso dei minori» (2098).